

**DOCUMENTAZIONE  
PER LA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI  
PER LA VALIDAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

**ATTIVITÀ DEI SERVIZI**

Roma, 22 dicembre 2010

**Verbali delle riunioni svoltesi con le Associazioni di categoria  
per la presentazione e la discussione dei prototipi degli studi di settore**

<b>UG41U</b>	73.20.00 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
<b>UG90U</b>	03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi
<b>UG91U</b>	64.92.01 - Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi 66.19.21 - Promotori finanziari 66.19.22 - Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari 66.19.40 - Attività di Bancoposta 66.21.00 - Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni 66.22.01 - Broker di assicurazioni 66.22.02 - Agenti di assicurazioni 66.22.03 - Sub-agenti di assicurazioni 66.22.04 - Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni 66.29.09 - Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione nca
<b>UG92U</b>	69.20.13 - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
<b>UG93U</b>	74.10.10 - Attività di design di moda e design industriale 74.10.90 - Altre attività di design
<b>UG94U</b>	59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 59.13.00 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 59.20.30 - Studi di registrazione sonora 60.10.00 - Trasmissioni radiofoniche 60.20.00 - Programmazione e trasmissioni televisive
<b>UG95U</b>	96.04.10 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 96.04.20 - Stabilimenti termali
<b>VG39U</b>	68.31.00 - Attività di mediazione immobiliare
<b>VG44U</b>	55.10.00 - Alberghi 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

<b>VG61A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>46.17.01 - Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati</li> <li>46.17.02 - Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi</li> <li>46.17.03 - Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi</li> <li>46.17.04 - Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari</li> <li>46.17.05 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari</li> <li>46.17.06 - Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi</li> <li>46.17.07 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco</li> <li>46.17.08 - Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco</li> <li>46.17.09 - Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco</li> </ul>
<b>VG61B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>46.15.01 - Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche</li> <li>46.15.02 - Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage</li> <li>46.15.03 - Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera</li> <li>46.15.04 - Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi</li> <li>46.15.05 - Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili</li> <li>46.15.06 - Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta</li> <li>46.15.07 - Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta</li> </ul>
<b>VG61C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>46.16.01 - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento</li> <li>46.16.02 - Agenti e rappresentanti di pellicce</li> <li>46.16.03 - Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)</li> <li>46.16.04 - Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima</li> <li>46.16.05 - Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori</li> <li>46.16.06 - Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio</li> <li>46.16.07 - Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi</li> <li>46.16.08 - Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle</li> <li>46.16.09 - Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle</li> </ul>
<b>VG61D</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>46.18.11 - Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria</li> <li>46.18.12 - Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)</li> <li>46.18.13 - Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri</li> <li>46.18.14 - Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri</li> <li>46.18.21 - Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico</li> <li>46.18.22 - Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici</li> <li>46.18.23 - Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici</li> <li>46.18.24 - Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici</li> <li>46.18.31 - Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico</li> <li>46.18.32 - Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica</li> <li>46.18.33 - Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico</li> <li>46.18.34 - Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici</li> </ul>

- 46.18.35 - Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici
- 46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette
- 46.18.92 - Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria
- 46.18.93 - Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi
- 46.18.94 - Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili
- 46.18.95 - Agenti e rappresentanti di giocattoli
- 46.18.96 - Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
- 46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
- 46.18.98 - Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
- 46.18.99 - Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
- 46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
- 46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
- 46.19.03 - Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
- 46.19.04 - Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer

#### **VG61E**

- 46.14.01 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico
- 46.14.02 - Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali
- 46.14.03 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
- 46.14.04 - Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)
- 46.14.05 - Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette)
- 46.14.06 - Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
- 46.14.07 - Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche

#### **VG61F**

- 46.11.01 - Agenti e rappresentanti di materie prime agricole
- 46.11.02 - Agenti e rappresentanti di fiori e piante
- 46.11.03 - Agenti e rappresentanti di animali vivi
- 46.11.04 - Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze
- 46.11.05 - Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
- 46.11.06 - Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
- 46.11.07 - Mediatori in animali vivi

#### **VG61G**

- 46.12.01 - Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti
- 46.12.02 - Agenti e rappresentanti di combustibili solidi
- 46.12.03 - Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati
- 46.12.04 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria
- 46.12.05 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)
- 46.12.06 - Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
- 46.12.07 - Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici

#### **VG61H**

- 46.13.01 - Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale

- 46.13.02 - Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari); vetro piano
- 46.13.03 - Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti simili
- 46.13.04 - Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione
- 46.13.05 - Mediatori in legname e materiali da costruzione

#### **VG66U**

- 33.12.51 - Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax)
- 58.12.02 - Pubblicazione di mailing list
- 58.21.00 - Edizione di giochi per computer
- 58.29.00 - Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
- 62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione
- 62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
- 62.03.00 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
- 62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
- 63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)
- 63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati
- 63.11.20 - Gestione database (attività delle banche dati)
- 63.11.30 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
- 63.12.00 - Portali web
- 74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web
- 95.11.00 - Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

#### **VG67U**

- 96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali
- 96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie

#### **VG74U**

- 74.20.11 - Attività di fotoreporter
- 74.20.19 - Altre attività di riprese fotografiche
- 74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI  
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL  
PERIODO D'IMPOSTA 2010**

**STUDIO UG41U**

**Ricerche di mercato e sondaggi di opinione**

**Codice Attività:**

**73.20.00 – Ricerche di mercato e sondaggi di opinione.**

**1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario di massima degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 5 marzo 2010.

In particolare, relativamente allo studio UG41U (evoluzione dello studio di settore TG41U), con nota prot. n. 2010/39071 del 12/03/2010, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni che si sono svolte presso i locali della SO.SE., in data 19/04/2010 e 19/05/2010, sono stati esaminati sia esempi prelevati dalla banca dati studi di settore sia forniti dalle Associazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- ASSIRM;
- CONFCOMMERCIO.

**2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

L'Associazione ASSIRM, con nota pervenuta in Agenzia in data 9 settembre 2010, prot. n.2010/129277 Sds ha evidenziato che, grazie anche alle simulazioni effettuate nel corso delle riunioni, ha constatato un "*miglioramento*" nei risultati del modello UG41U rispetto al precedente TG41U; malgrado ciò non

esprime parere favorevole allo studio manifestando riserve relativamente al campione utilizzato per la costruzione dello Studio di Settore: *“campione che non è statisticamente rappresentativo della realtà degli istituti di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, rappresentati da Assirm”* ed evidenziando che l’80% del fatturato del mercato è realizzato da soggetti facenti capo all’associazione stessa.

Inoltre, nella citata nota, viene fatto presente che i propri iscritti, prevalentemente istituti che effettuano ricerche di mercato e sondaggi d’opinione, sono *“costituiti in forma giuridica di società di capitali, una tipologia decisamente sottorappresentata nello Studio”*; a parere dell’Associazione tali forme societarie non risultano aggregate in un unico cluster.

Al riguardo, viene fatto presente che ciò costituirebbe un problema di comparabilità in quanto *“ le società di capitali sono caratterizzate da una struttura di costi e ricavi che non può essere assimilata a quella delle persone fisiche o di altre entità che operano nel settore delle ricerche e dei sondaggi nella qualità di professionisti singoli (o aggregati), percependo compensi professionali e non avendo costi di struttura né tantomeno investimenti di rilievo”*.

### **3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

Relativamente a quanto rappresentato nella nota della ASSIRM – Associazione tra Istituti di Ricerche di Mercato Sondaggi di Opinione Ricerca Sociale, si evidenzia che rispetto alla precedente versione dello studio, nella costruzione della cluster analysis si è proceduto ad una revisione dei modelli organizzativi.

In particolare, è stata eliminata la distinzione dei gruppi omogenei sulla base dei settori di appartenenza delle aziende/clienti ed i fattori principali che hanno contribuito a definire i modelli di business sono stati: l’attività svolta, la metodologia di ricerca e la rilevanza del committente principale.

Si evidenzia che tali elementi rappresentano più coerentemente le effettive modalità operative e il relativo ambiente economico ove operano le imprese del settore nella loro totalità.

A tal proposito si sottolinea che i dati presi in considerazione dalla ASSIRM dovrebbero riferirsi esclusivamente ai loro associati e, pertanto, non confrontabili con quelli presenti nella Banca Dati Studi di settore ed utilizzati nella fase di evoluzione dello studio in argomento, che si riferiscono alla totalità dei soggetti presenti sul mercato.

In particolare, si ricorda che gli studi di settore sono elaborati utilizzando metodologie statistico-economiche ed utilizzando quale campione rappresentativo quello formato da tutti gli operatori economici che hanno

presentato UNICO ed il modello dei dati rilevati ai fini degli studi relativo allo studio TG41U per il p.i. 2008.

Al riguardo, dalle analisi effettuate in fase di costruzione dello studio si è rilevato che, su 2288 soggetti analizzati, il 58,9% ha dichiarato di svolgere la propria attività in forma individuale, il 16,8% come società di Persone e solo il rimanente 24,3% dei soggetti ha operato con la forma giuridica di Società di Capitali.

Inoltre, dalle analisi è emerso che le caratteristiche e l'entità dei costi sostenuti da un'impresa sembrerebbero caratterizzati dalla tipologia dell'attività svolta, dalla struttura e dalle modalità organizzative, piuttosto che dalla scelta della forma giuridica.

Infine, si rappresenta che dall'analisi dei 9 esempi valutabili non sono emerse criticità in relazione alla capacità dello studio di stimare correttamente i ricavi degli operatori economici che esercitano le attività di cui allo studio in argomento.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG41U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: *“Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”* che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore vengano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008 e 2009, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i D.M. 19 maggio 2009 e 20 maggio 2010.

Roma, 21 dicembre 2010



Spett.le Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Ufficio Studi di Settore  
All'attenzione del dr. Massimo Varriale

Milano, 9 Settembre 2010

**Oggetto: Osservazioni sullo Studio di Settore UG41U**  
**Codice di attività 73.20.00 - Ricerche di Mercato e Sondaggi di Opinione**

Gentile dottor Varriale,

con riferimento alla Sua lettera, protocollo 2010/116631 del 2 agosto 2010, La ringrazio della Sua richiesta e Le segnalo le nostre osservazioni.

Premesso che, grazie anche alle simulazioni effettuate con la So.Se, abbiamo potuto constatare un miglioramento apparente nei risultati del modello UG41U rispetto al precedente TG41U, non possiamo che riconfermare le nostre riserve relative al campione utilizzato per lo Studio di Settore, un campione che non è statisticamente rappresentativo della realtà degli istituti di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, rappresentati da Assirm.


Le ricordo che la nostra Associazione, cui fanno capo tutti i maggiori istituti di ricerca e sondaggi ed un ampio numero di quelli di media e piccola dimensione, rappresenta circa l'80% del fatturato del mercato totale italiano.

Come già evidenziato in passato, gli istituti che effettuano ricerche di mercato e sondaggi sono costituiti in forma giuridica di società di capitali, una tipologia decisamente sottorappresentata nello Studio UG41U che, inoltre, nel modello non è aggregata in un unico cluster, ma risulta dispersa in più cluster insieme ad altre tipologie, spesso percentualmente prevalenti, di natura diversa e non comparabile. Non comparabili, perché le società di capitali sono caratterizzate da una struttura di costi e ricavi che non può essere assimilata a quella delle persone fisiche o di altre entità che operano nel settore delle ricerche e dei sondaggi nella qualità di professionisti singoli (o aggregati), percependo compensi professionali e non avendo costi di struttura né tantomeno investimenti di rilievo.

Alla luce della nostra riserva relativa all'assenza del requisito principale del campione, cioè la capacità di rappresentare statisticamente l'universo, che inficia i risultati del modello, non possiamo quindi dare parere favorevole allo studio.

Ringraziando per l'attenzione che presterà ai nostri rilievi e confermando la nostra disponibilità a collaborare per ulteriori approfondimenti e migliorie dello Studio di Settore UG41U, Le invio i miei migliori saluti.

Cecilia Gobbi  
Direttore Generale



# **VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2010**

## **STUDIO UG90U**

### **Esercizio della pesca e attività connesse**

#### **Codici Attività:**

**03.11.00 – Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi;**

**03.12.00 – Pesca in acque dolci e servizi connessi.**

#### **1) *PREMESSA***

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario di massima degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 5 marzo 2010.

In particolare, relativamente allo studio UG90U (evoluzione dello studio di settore TG90U), con nota prot. n. 2010/112411 del 22 luglio 2010 e con nota prot. n. 2010/146497 del 15 ottobre 2010, inoltrate per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 3 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. in data 15 settembre 2010, 13 ottobre 2010 e 18 novembre 2010, sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Organizzazioni oltre quelli rilevati dalla banca dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- LEGAPESCA;
- FEDERPESCA;
- FEDERCOOPESCA.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

L'Associazione FEDERPESCA, con nota prot. n.159/010-SLV/ac del 2 dicembre 2010, ha presentato le proprie osservazioni in merito allo studio in oggetto, che vengono di seguito riassunte.

In particolare l'Associazione ha evidenziato che l'attività economica derivante dall'esercizio della pesca in acque marine, lagunari e acque dolci cui lo studio si riferisce risulta essere *“scarsamente programmabile”* perché *“fortemente incisa da fattori aleatori ed imprevedibili”*; inoltre l'incremento dei fattori produttivi non sempre comporterebbe *“una diretta connessione economica con i risultati di gestione”*.

Inoltre l'Associazione asserisce che pur nella consapevolezza della *“complessità dello studio”*, lo stesso non coglie *“nella sua totalità i cambiamenti e le modifiche strutturali che le imprese si trovano ad affrontare a causa di una serie di limitazioni normative regolamentari poste in essere”*.

Al contempo, la FEDERPESCA, dal *“punto di vista tecnico”*, afferma che *“i cluster proposti in questa fase evolutiva si avvicinano sempre di più alla realtà operativa del settore”* e di apprezzare l'utilizzo della variabile relativa al *“consumo del carburante che tiene conto della quantità consumata e non del costo sostenuto”*.

Nella citata nota, viene inoltre fatto presente come sia necessario tener conto di alcuni elementi evidenziati nel corso delle riunioni:

- 1) *“la territorialità”* in cui viene svolta l'attività di pesca: si ritiene necessario individuare degli *“areali omogenei”* in modo da tener conto dei costi specifici che occorre sostenere in funzione della distanza della zona in cui la pesca viene esercitata;
- 2) *“l'esatta collocazione del personale imbarcato”* (sia dei dipendenti che dei soci imbarcati): occorre tener presente che il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro *“applicato al settore della pesca (contratto alla parte) precisa all'articolo 5 che lo stesso si applica all'equipaggio imbarcato sulle navi adibite a pesca marittima”*. Secondo quanto evidenziato da FEDERPESCA nella propria nota, sulla base di quanto chiarito dalla risoluzione n. 19 del 19/03/1998 del Ministero delle Finanze, l'attività lavorativa dei marittimi imbarcati darebbe *“sempre luogo ad un rapporto di lavoro dipendente”*; in tal modo, si ritiene che l'indicazione dei soci imbarcati nel quadro A tra i *“soci con occupazione prevalente nell'impresa”* avrebbe l'effetto di disattendere la norma contrattuale e di concorrere in modo errato al ricavo puntuale stimato dallo studio;
- 3) *“il coefficiente della funzione del ricavo”* non dovrebbe tenere conto del dato relativo ai *“costi per l'integrazione delle retribuzioni alla parte”*. Al riguardo FEDERPESCA afferma che tali importi rappresentano, secondo le

disposizioni vigenti del Contratto Collettivo del Lavoro, l'importo che l'armatore integra, al fine di garantire all'equipaggio il minimo retributivo previsto dal contratto. A tale proposito, viene evidenziato che, secondo quanto indicato dal Contratto Nazionale di lavoro e dalla Risoluzione n. 19/1998, *“la percentuale di retribuzione dovuta al marittimo imbarcato è calcolata sulla «produzione», definita come differenza tra il ricavato delle vendite del prodotto ittico e l'insieme dei relativi costi inerenti”*; ne conseguirebbe, a giudizio dell'Associazione, che *“la mancata sterilizzazione del costo dell'integrazione agli effetti del ricavo puntuale, rappresenta una ulteriore penalizzazione a carico dell'impresa di pesca”*.

Le Associazioni A.G.C.I. AGRITAL, Federcoopescas e Lega Pesca con nota congiunta dell'1 dicembre 2010, hanno rappresentato alcuni rilievi ed osservazioni in merito allo studio in oggetto.

Preliminarmente le associazioni su menzionate ritengono che *“il settore della pesca debba essere escluso dall'applicazione degli studi di settore”* a causa della particolare situazione di crisi in cui esso si trova e che ha determinato *“una costante diminuzione della redditività delle imprese in termini reali”*. In via subordinata, richiedono l'introduzione di un correttivo che tenga conto della situazione di crisi in atto.

In merito all'evoluzione dello studio, le associazioni evidenziano, in particolare, i seguenti due aspetti:

- 1) un incremento del *“costo dell'adeguamento a carico del contribuente, nei casi di non congruità”*;
- 2) la suddivisione della *“Tipologia del pescato – pesci di acqua marina”* che non è ritenuta *“aderente sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo alle risultanze del mercato ed alla regionalità del prodotto”*. Pertanto le associazioni propongono una ripartizione del pescato che tenga conto dei rapporti di prezzo relativi alle varie tipologie di pescato individuate.

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Relativamente a quanto rappresentato nella nota della FEDERPESCA – Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca, si evidenzia quanto segue:

- 1) in riferimento alla territorialità, si rappresenta che nel quadro D risulta presente una apposita sezione ove il contribuente è tenuto ad indicare le informazioni riguardanti il *“Litorale o zone di pesca”* in cui si esercita l'attività. Pertanto, qualora, in casi particolari, il raggiungimento delle zone di pesca comporti tempi e costi particolarmente significativi a causa della notevole distanza, il contribuente avrà la possibilità di segnalare tale

condizione, già in fase di invio della dichiarazione, nel campo “*Note aggiuntive*” della procedura GERICO, oltre a rappresentarle nell’eventuale fase di contraddittorio con l’ufficio. Al riguardo, si fa presente, inoltre, che, con riferimento al periodo d’imposta 2009, l’Ufficio Studi di settore ha realizzato un software specifico “*Segnalazioni studi di settore Unico 2010*” per la trasmissione di dati ed elementi in grado di giustificare lo scostamento rispetto alle risultanze dello studio di settore entro un termine più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Tale software, destinato ai contribuenti ed ai relativi intermediari, è disponibile gratuitamente accedendo al sito internet dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “*Home – Cosa devi fare – Dichiarare – Studi di settore e parametri – Studi di settore – Compilazione*”.

L’applicazione permette, quindi, ai contribuenti di comunicare all’Amministrazione finanziaria informazioni o elementi giustificativi in grado di spiegare, eventualmente, situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall’applicazione degli studi di settore per il p.i. 2009, ovvero per la medesima annualità, afferenti l’indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione;

- 2) in relazione alla modalità di indicazione delle informazioni relative al personale imbarcato, al fine di monitorare il fenomeno e valutarne gli eventuali effetti ai fini della stima operata dallo studio di settore, si prevede di richiedere nel modello dello studio UG90U a partire dal prossimo periodo d’imposta un dettaglio dei dati relativi ai Soci caratisti dipendenti imbarcati, in relazione alla loro numerosità, alle giornate retribuite e ai costi a questi afferenti;
- 3) in merito all’utilizzo dell’informazione relativa alla variabile “*Costi sostenuti per integrazione delle retribuzioni alla «parte»*”, si evidenzia che tale dato non partecipa alla fase di analisi discriminante. Diversamente, la variabile non è utilizzata direttamente nella funzione di regressione, ma, in generale, i relativi costi rientrano nell’ambito delle spese per prestazioni di lavoro da indicare nel quadro contabile del modello studi di settore. Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di segnalare, qualora lo ritenga opportuno, particolari situazioni inerenti l’attività esercitata, secondo le modalità già evidenziate al punto 1).

In merito alle osservazioni presentate dalle Associazioni A.G.C.I. AGRITAL, Federcoopescas e Lega Pesca, si evidenzia quanto segue.

Riguardo alla richiesta di esclusione dagli studi di settore, motivata dallo stato di crisi in cui versa il comparto, si ritiene che tale situazione non giustifichi, di per sé, la “*non applicabilità*” dello strumento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Peraltro, si rappresenta che lo studio UG90U è stato elaborato prendendo a base i dati relativi al periodo d’imposta 2008, per cui le analisi svolte in fase di

costruzione dello studio di settore sono state realizzate tenendo conto anche della particolare situazione economica che caratterizzava tale periodo d'imposta.

Eventuali situazioni di ulteriori crisi potranno essere prese in considerazione a seguito dell'individuazione degli interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi economica congiunturale attualmente in atto.

Per quanto concerne l'asserito incremento del "costo" dell'adeguamento, si sottolinea, come già più volte ribadito in prassi da parte dell'Amministrazione Finanziaria, che non sussiste alcun obbligo di adeguamento a carico del contribuente nei casi in cui questi risulti non congruo alle risultanze degli studi di settore. In tali situazioni, come già precedentemente evidenziato, si rammenta la possibilità di effettuare le opportune segnalazioni nel campo "Note aggiuntive" del software GERICO o di utilizzare lo specifico software "Segnalazioni studi di settore Unico 2010"

In merito alla suddivisione della tipologia del pescato, si rappresenta che, a seguito del confronto con le associazioni di categoria tenuto nel corso delle riunioni, si è pervenuti ad individuare alcune ulteriori variabili che si prevede saranno richieste nel modello dello studio UG90U; tali informazioni mirano ad una più puntuale individuazione di talune specie di pescato, dettagliando in particolare la sottoclassificazione di molluschi e crostacei.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG90U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: "*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*" che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore vengano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, "*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...*".

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008 e 2009, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i DD.MM. 19 maggio 2009 e 20 maggio 2010.

Roma, 21 dicembre 2010

Roma, 19 dicembre 2010  
Prot. n.159 /010-SLV/ac

Alla Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Ufficio Studi di Settore  
ROMA

Oggetto: Osservazioni su Studio di Settore UG90U (evoluzione Studio TG90U).

Riscontriamo vostra nota del 19 novembre u.s. per comunicarvi le nostre osservazioni in merito al prototipo di studio di cui all'oggetto.

Confermiamo ancora una volta che l'attività economica cui lo studio si riferisce (pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi) è una attività scarsamente programmabile a livello imprenditoriale perché, contrariamente agli altri settori così detti "tradizionali", è fortemente incisa da fattori aleatori ed imprevedibili (condizioni meteo marine avverse, progressivo e continuo impoverimento delle risorse, difficoltà nel reperimento di personale, vetustà dei natanti ecc.)

L'incremento di fattori produttivi non sempre comporta una diretta connessione economica con i risultati di gestione, condizione questa di cui lo studio, anche in questa fase evolutiva, non ha tenuto minimamente conto.

Pur consapevoli della complessità del settore, riteniamo opportuno premettere che l'evoluzione dello studio proposto non coglie, nella sua totalità, i cambiamenti e le modifiche strutturali che le imprese di pesca hanno dovuto far fronte, a causa di una serie di limitazioni normative e regolamentari poste in essere.

Dal punto di vista tecnico dobbiamo dare atto che, salvo qualche distorsione da noi puntualizzata nella nostra nota del 7 settembre u.s., i cluster proposti in questa fase evolutiva si avvicinano sempre di più alla realtà operativa del settore; altrettanto dobbiamo dare atto che finalmente la variabile consumo del carburante tiene conto della quantità consumata e non del costo sostenuto.

Dal punto di vista economico riteniamo necessario che lo studio evoluto tenga conto dei seguenti elementi.

1. La territorialità in cui viene svolta l'attività di pesca. L'individuazione degli areali omogenei in cui è esercitata la attività di pesca presuppone, nella fase di applicazione dello studio di settore, che i coefficienti delle funzioni di ricavo tengano conto dei costi specifici che l'impresa sostiene in funzione della zona in cui esercitata la pesca.



A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si consideri la attività di pesca esercitata nel basso Adriatico e nell'areale della Sicilia orientale che non è per niente simile alla pesca effettuata nel medio ed alto Adriatico. Nel primo caso il solo raggiungimento delle zone di pesca presuppone intere giornate di sola navigazione, con maggior incidenza dei fattori produttivi ( carburante, costo del personale ecc. ).

Avendo la sottoscritta Federazione già nelle passata evoluzione dello studio fatto rilevare questa distorsione, ed avendo l'Agenzia delle Entrate espresso, in fase di validazione, la propria disponibilità a rappresentare tale circostanza in una propria circolare, ci si aspettava un intervento più concreto nella presente evoluzione del sopra citato studio di settore.

2. La esatta collocazione del personale imbarcato nel rigo A01 del quadro A ( dipendenti ....) anche nel caso in cui trattasi di soci imbarcati.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al settore della pesca ( contratto alla parte ) precisa all'articolo 5 che lo stesso si applica **all'equipaggio imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima**. L'equipaggio viene retribuito alla parte con una percentuale sulla produzione e con un minimo monetario garantito. Giusto quanto ribadito dalla Risoluzione n. 19 del 19/3/1998 del Ministero delle Finanze – ex Direz. Centrale Affari Giuridici e Contenzioso – l'attività lavorativa dei marittimi imbarcati dà sempre luogo ad un rapporto di lavoro dipendente con conseguente classificazione di tale attività lavorativa tra il reddito di lavoro dipendente.

Ciò detto la collocazione del lavoro prestato dai soci imbarcati nel rigo A11 ( soci con occupazione prevalente nell'impresa ) del quadro A, oltre a disattendere la norma contrattuale e fiscale, concorre in modo errato alla determinazione del di ricavo puntuale previsto dello studio di settore.

3. E' opportuno che il coefficiente della funzione del ricavo non tenga conto di quanto indicato nel rigo D85 ( costi sostenuti per integrazione delle retribuzioni alla parte ). In proposito è opportuno ricordare che tale importo rappresenta, secondo le disposizioni previste dal Contratto Collettivo di Lavoro, l'importo che l'armatore integra per garantire all'equipaggio il minimo retributivo previsto dal Contratto. Poiché, secondo quanto indicato dal Contratto Nazionale di lavoro e ribadito dalla sopra citata Risoluzione n. 19/1998, la percentuale di retribuzione dovuta al marittimo imbarcato è calcolata sulla " produzione ", definita come differenza tra il ricavato delle vendite del prodotto ittico e l'insieme dei relativi costi inerenti, la mancata sterilizzazione del costo dell'integrazione agli effetti del ricavo puntuale, rappresenta una ulteriore penalizzazione a carico dell'impresa di pesca.

Nel ribadire che le sopra indicate osservazioni sono state già fatte rilevare in fase di esame del prototipo dello studio UG90U, la sottoscritta Federazione ritiene che è necessario procedere a modificare lo stesso prima delle relativa validazione.

Distinti saluti.

F.to  
Il Direttore  
( Dr. Luigi Giannini )

Associazione Generale  
Cooperative Italiane  
**A.G.C.I. AGRITAL**  
Via A. Bargoni, 78  
00153 - Roma  
Tel. (06) 583281

Confederazione  
Cooperative Italiane  
**Federcoopesc**  
Via Torino, 146  
00184 – Roma  
Tel. (06) 48905284

Lega Nazionale  
Cooperative e Mutue  
**Lega Pesca**  
Via Guattani, 9  
00161 - Roma  
Tel. (06) 4416471

**NOTA DELLE ASSOCIAZIONI COOPERATIVE DELLA PESCA PER IL  
PROTOTIPO DELLO STUDIO DI SETTORE UG90U  
(EVOLUZIONE DELLO STUDIO TG90U)  
Dicembre 2010**

A seguito delle riunioni tenute presso la So.Se.su invito dell’Agenzia delle Entrate nei giorni 15 settembre, 13 ottobre e 18 novembre c.a., nelle quali sono state illustrate le principali implementazioni allo Studio di settore TG90U, relativo al settore della pesca marittima, le scriventi Associazioni di categoria, di comune accordo, rappresentano i seguenti rilievi ed osservazioni.

\* \* \*

In via preliminare, come peraltro già ampiamente rappresentato per le vie brevi durante le riunioni, si ritiene che **il settore della pesca debba essere escluso dall’applicazione degli studi di settore.**

I motivi sottesi a tale argomentazione sono da ricercarsi nella particolare situazione di crisi in cui versa il settore da alcuni anni, che si riflette in una costante diminuzione della redditività delle imprese in termini reali, con conseguenze in termini di perdita di posti di lavoro, anche a seguito della riduzione della flotta, derivante dalla regolamentazione imposta a livello comunitario.

Quanto all'evoluzione dello studio TG90U, durante i cordiali incontri su indicati, svoltisi in un clima di reale e fattiva collaborazione, sono emersi i seguenti rilievi:

- il “costo” dell'adeguamento a carico del contribuente, nei casi di non congruità, è aumentato rispetto al precedente modello TG90U;
- la suddivisione operata nel quadro D rubricato “Tipologia del pescato – pesci di acqua marina” non risulta aderente sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo alle risultanze del mercato ed alla regionalità del prodotto, nel senso che i prezzi variano notevolmente in relazione alla zona di provenienza e commercializzazione del pescato. In particolare, dati i reali prezzi di mercato si propone la seguente ripartizione:

ELEMENTO	DESCRIZIONE	CONTENUTO	RAPPORTO
D35	Grandi pelagici	Pesce spada e tonno rosso	3
D35 bis	Altri grandi pelagici	Altri grandi pelagici	1
D36	Sparidi	Dentici e orate	2
D36 Bis	Altri Sparidi	Altri Sparidi	1
D37	Pesci di fondo o demersali	Rana pescatrice, scorfano, triglie e naselli	3
D37 bis	Altri Pesci di fondo o demersali	Altri Pesci di fondo o demersali	1
D38	Crostacei pregiati	Aragoste, astici	5
D38 Bis	Crostacei	Gambero rosso, gambero rosa, scampi, mazzancolle	3
D38 ter	Altri crostacei	Altri crostacei	1
D39	Molluschi cefalopodi	Calamari e calamaretti	2
D39	Altri Molluschi cefalopodi	Altri molluschi cefalopodi	1

Tutto ciò premesso le scriventi Associazioni Cooperative della pesca unitariamente

**Chiedono**

- 1) la disapplicazione dello studio di settore al settore pesca
  - 2) in via subordinata, l'introduzione del correttivo che tenga conto della situazione di crisi in atto;
  - 3) il recepimento, nel quadro D dello studio UG90U, della classificazione delle tipologie di pescato sulla base della tabella
- Certi di una puntuale valutazione degli elementi proposti, porgiamo distinti saluti.

Roma, lì 1 dicembre 2010

*Giampaolo Buonfiglio*  
*AGCAgrital*

*Massimo Coccia*  
*Federcoopescia*

*Ettore Janni*  
*Lega Pesca*

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI  
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL  
PERIODO D'IMPOSTA 2010**

**STUDIO UG91U**

**Agenti, mediatori e periti assicurativi, promotori e agenti finanziari e  
mediatori creditizi**

**Codici Attività:**

- 64.92.01 – Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi;**
- 66.19.21 – Promotori finanziari;**
- 66.19.22 – Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari;**
- 66.19.40 – Attività di Bancoposta;**
- 66.21.00 – Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni;**
- 66.22.01 – Broker di assicurazioni;**
- 66.22.02 – Agenti di assicurazioni;**
- 66.22.03 – Sub-agenti di assicurazioni;**
- 66.22.04 – Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni;**
- 66.29.09 – Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione nca.**

**1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario di massima degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 5 marzo 2010.

In particolare, relativamente allo studio UG91U (evoluzione dello studio di settore TG91U), con nota prot. n. 2010/42734 del 12 marzo 2010, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate due riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. in data 16 aprile 2010 e 25 maggio 2010, sono stati esaminati esempi rilevati dalla banca dati degli studi di settore, oltre a quelli forniti dalle Associazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- AIBA;
- ANASF;
- CASARTIGIANI;
- CONFCOMMERCIO;
- FIMEC;
- SNA.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

L’Associazione SNA – *Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione*, con nota del 10 settembre 2010, ha espresso alcune considerazioni in merito al prototipo dello studio UG91U.

In particolare, l’Associazione afferma di aver riscontrato, sulla base di proprie simulazioni, che lo studio revisionato non avrebbe risolto (“*anzi in taluni casi ha addirittura peggiorato*”) una situazione di criticità nell’ottenimento della congruità per due tipologie di contribuenti.

La prima tipologia è rappresentata dalle agenzie assicurative medio – grandi che affidano a subagenti e collaboratori buona parte del portafoglio assegnato dalla Compagnia mandante, riconoscendo loro provvigioni che contabilizzano tra le “*Spese per acquisti di servizi*”. Tali provvigioni inciderebbero “*in maniera importante*” sugli esiti dello studio.

La seconda tipologia è costituita da “*piccole realtà*”, quali agenzie di piccole dimensioni, subagenti, collaboratori e produttori privi di struttura organizzativa, ossia in possesso della sola autovettura e facenti ricorso all’uso promiscuo dell’abitazione, i quali difficilmente raggiungerebbero la congruità pur sostenendo i soli costi di gestione dell’autovettura.

Un’ultima osservazione viene espressa riguardo alla supposta anomalia rappresentata dalla circostanza che un soggetto continui a risultare congruo pur indicando un numero di polizze molto elevato.

Con nota del 10 settembre 2010, l'ANASF – *Associazione Nazionale Promotori Finanziari* ha espresso le proprie valutazioni sullo studio UG91U con riferimento alla categoria dei promotori finanziari.

L'Associazione evidenzia di essere stata in grado di far comprendere ai propri associati la maggior raffinatezza – rispetto ai precedenti parametri – dello strumento studi di settore (che per la categoria rappresentata trova applicazione solo dal p.i. 2007) e di aver esercitato un'efficace azione comunicativa circa le corrette modalità di compilazione del relativo modello.

L'ANASF rileva inoltre che *“la percentuale di promotori finanziari che hanno soddisfatto i risultati derivanti dal modello di studio è stata molto elevata e, in linea generale, superiore alla media nazionale”* e sottolinea di essersi impegnata – allo scopo di rendere lo studio sempre più aderente alla realtà economica – ad evidenziare le specificità caratterizzanti la categoria dei promotori e nel produrre casi esemplificativi utili a valutare la capacità del nuovo studio di fronteggiare possibili casi anomali che si producevano in passato.

A questo riguardo, l'Associazione riscontra che il nuovo UG91U *“ha, in larga parte, risolto le criticità espresse, giungendo a risultati maggiormente aderenti alla realtà economica ed organizzativa dei promotori finanziari oggetto di esempi”* ed esprime una valutazione positiva sul nuovo studio di settore.

Al fine di contribuire a ulteriori miglioramenti, l'Associazione evidenzia:

1. riguardo al funzionamento dello studio, l'opportunità di tarare meglio il peso del personale di cui si avvalgono i promotori finanziari (spesso trattandosi di un lavoratore dipendente la cui attività e il cui onere viene ripartito tra più promotori), dal momento che quella di promotore è un'attività riservata soggetta alla vigilanza della Consob (ed esercitabile solo dai soggetti abilitati e iscritti nel relativo Albo) e che *“al personale è vietata la conclusione di contratti, così come l'invio di materiale informativo e/o la raccolta di firme sui moduli e documenti”*. Il carattere meramente *“ancillare”* delle relative funzioni comporterebbe che il personale non possa essere considerato tale *“da influenzare il ricavo conseguito”*;
2. con riferimento al profilo applicativo, l'opportunità di un confronto con l'Agenzia delle Entrate ai fini di una formulazione condivisa delle istruzioni di compilazione del modello, per rendere lo stesso sempre più chiaro e prevenire errori;
3. riguardo i processi futuri di revisione, l'auspicio che la *“sperimentata e proficua procedura di confronto”* possa essere migliorata, fornendo alle Associazioni la bozza di modello revisionato in anticipo, dando così modo alle stesse di testarlo attraverso un numero di casi più significativo.

Un'ultima considerazione riguarda la segnalazione del riscontro di alcune *“rigidità”* presso gli Uffici dell'Agenzia, i quali talora dimostrerebbero *“assenza*



*o scarsa disponibilità al confronto e una rigidità nell'assumere i soli dati matematico-statistici derivanti dal modello come effettiva espressione della capacità reddituale del contribuente”.*

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con riguardo alle osservazioni delle due Associazioni di categoria, si rappresentano le seguenti valutazioni.

Relativamente alle considerazioni della SNA, si osserva in primo luogo che nel corso degli incontri svolti per la valutazione del prototipo relativo allo studio UG91U non sono state rilevate criticità del genere evidenziato, né con riguardo alle agenzie assicurative medio – grandi, né rispetto alle “*piccole realtà*”.

In secondo luogo, si ritiene che le caratteristiche evidenziate per le due categorie di contribuenti in questione rappresentino in realtà aspetti tipici dei modelli organizzativi cui tali tipologie appartengono, come tali in grado di essere adeguatamente “*fotografati*” all'interno dei *cluster* di appartenenza

Tuttavia, con riferimento alle osservazioni concernenti la prima categoria di contribuenti (agenzie assicurative medio – grandi, con elevata retrocessione di provvigioni a subagenti), si rappresenta che la variabile “*Spese per provvigioni a subagenti/produttori/segnalatori*” viene considerata, nell'ambito dell'analisi di regressione, per tutti i cluster relativi alle agenzie (2, 11, 12, 13 e 14), nonché per il cluster 16 (relativo ai broker con struttura di grandi dimensioni), in maniera distinta rispetto alla variabile “*Spese per acquisti di servizi*”.

Così enucleata, tale variabile può espletare il suo apporto, ai fini della stima operata dal nuovo prototipo dello studio UG91U, con un coefficiente di regressione inferiore rispetto a quello relativo alla variabile “*Spese per acquisti di servizi*”.

Con riguardo, invece, alle “*piccole realtà*”, si fa presente che, degli esempi forniti dall'Associazione (7 in totale), solo uno si riferisce ad un contribuente del genere indicato (appartenente al cluster 17, relativo ai Produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo).

Rispetto alla circostanza rappresentata dall'ininfluenza, ai fini della stima operata dallo studio di settore, del numero di polizze stipulate nell'anno, si rappresenta che il dato in questione è risultato tra le variabili significative in quasi tutti i cluster individuati per le agenzie assicurative (ad eccezione dei soli cluster 11 e 13).

Riguardo alle considerazioni espresse dall'ANASF, si osserva che:

1. le specificità evidenziate relative al ruolo “*ancillare*” del personale dipendente sono state adeguatamente considerate nella funzione di stima

relativa ai cluster che interessano i promotori finanziari (cluster 4, 15 e 18), attraverso la specifica rilevanza data all'apporto delle spese per lavoro dipendente;

2. sul confronto ai fini di una formulazione condivisa della istruzioni, si conferma da subito la disponibilità, condividendone l'utilità anche alla luce dell'esperienza già maturata;
3. circa la disponibilità ad anticipare la bozza del nuovo modello – per quanto possibile, tenuto conto dei “*tempi tecnici*” di lavorazione degli studi di settore – si conferma la propria disponibilità; al riguardo si evidenzia che le Associazioni sono comunque messe in grado di predisporre e valutare i loro esempi (seguendo la consueta procedura di caricamento dei dati e di acquisizione delle *report* accedendo all'area riservata del sito internet di So.Se.) sin dalla prima fase del loro coinvolgimento.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG91U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: “*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*” che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore vengano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, “*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ....*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008 e 2009, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i DD.MM. 19 maggio 2009 e 20 maggio 2010.

Roma, 21 dicembre 2010

Spett.le

**AGENZIA DELLE ENTRATE**

*Direzione Centrale Accertamento  
Settore Governo dell'Accertamento  
Ufficio Studi di Settore*

Alla c.a.

**Dott. Massimo Varriale**

**Dott. Mario Scalia**

**Dott.ssa Alessandra Menna**

Milano, 10 settembre 2010

**Oggetto: Osservazioni finali in merito alla revisione dello Studio di Settore UG91U**

Gentile dott. Varriale,

facendo seguito alla Vostra richiesta di osservazioni (Prot. 2010/116624), Le esponiamo i nostri rilievi relativi allo Studio di Settore UG91U dei Promotori Finanziari – Codice attività 66.19.21.

\*\*\*\*\*

A due anni dall'entrata in vigore (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 marzo 2008) del modello di Studio di Settore UG91U, evoluzione dello Studio TG91U, siamo stati coinvolti nel processo di revisione dello stesso in qualità di Associazione rappresentativa dei Promotori Finanziari. Per ANASF la precedente revisione del modello di Studio di Settore - già in vigore per altre categorie come quella degli assicuratori, broker, mediatori creditizi, periti liquidatori - ha costituito, in realtà, un'applicazione *ex novo* essendo la categoria dei promotori finanziari soggetta ai parametri d'impresa prima di quel momento. Ciò nonostante, attraverso una incessante attività comunicativa nei confronti degli associati, siamo riusciti a far comprendere la maggior raffinatezza dello strumento e a spiegare efficacemente le modalità compilative. In questo senso le statistiche elaborate e comunicateci dai tecnici

dell’Agenzia delle Entrate hanno evidenziato come la percentuale di errori nella compilazione del modello di Studio di Settore è stata sin dalla sua prima applicazione in linea con quella delle altre categorie di contribuenti. Al tempo stesso la percentuale di promotori finanziari che hanno soddisfatto i risultati derivanti dal modello di studio è stata molto elevata e, in linea generale, superiore alla media nazionale. L’impegno dell’Associazione è stato quindi, in questi anni, quello di perfezionare e rendere sempre più aderente alla realtà economica il modello di Studio di Settore; ciò attraverso la segnalazione delle specificità riguardanti la categoria dei promotori finanziari e la raccolta e catalogazione dei casi nei quali venivano riscontrate anomalie nel meccanismo di funzionamento del modello.

Al fine di testare la bozza di modello di Studio di Settore messo a punto da SO.SE, ANASF ha inviato cinque casi assolutamente eterogenei nei dati - contabili e non - tutti accomunati dalla presenza di anomalie evidenziate dal risultato a cui giungeva il modello di Studio di Settore in vigore. Nel corso dell’ultimo incontro del 25 maggio scorso, abbiamo avuto modo di verificare le modalità di funzionamento ed i risultati cui giungeva la bozza del modello di Studio di Settore presentataci. In questo senso, non possiamo non evidenziare come tale modello ha, in larga parte, risolto le criticità esposte, giungendo a risultati maggiormente aderenti alla realtà economica ed organizzativa dei promotori finanziari oggetto di esempi.

Alla luce di quanto evidenziato l’Associazione non può che esprimere una valutazione positiva sulla bozza del nuovo modello di Studio di Settore UG91U.

In linea con lo scambio proficuo di osservazioni sempre avuto con l’Amministrazione Finanziaria e al fine di portare un nostro contributo per ulteriori miglioramenti dello Studio di Settore UG91U, preme evidenziare:

- con riferimento ai meccanismi di funzionamento dello studio di settore, l’opportunità di meglio tarare il “peso” del personale dipendente di cui, in alcuni casi, si avvalgono i promotori finanziari; ed infatti si tratta spesso di un lavoratore dipendente la cui attività ed il cui onere viene ripartito tra più colleghi. Essendo, quella del promotore finanziario, un’attività riservata soggetta alla vigilanza della Consob ed esercitabile solo da quei soggetti che risultino

abilitati ed iscritti nell'apposito Albo, è stato messo in evidenza il ruolo assolutamente ausiliario del personale dipendente cui è vietata la conclusione di contratti, così come l'invio di materiale informativo e/o la raccolta di firme sui moduli e documenti. A differenza di un esercizio commerciale nel quale la presenza di collaboratori-commessi moltiplica la capacità di raggiungere e soddisfare i clienti, e quindi il numero dei collaboratori può esser assunto come fattore determinante ai fini dell'individuazione del ricavo presunto, nel caso dei promotori finanziari le funzioni ancillari esercitabili dai collaboratori non sono, invece, tali da influenzare il ricavo conseguito;

- sotto il profilo applicativo, occorrerebbe, a nostro giudizio, che il processo di confronto e collaborazione con l'Agenzia delle Entrate sia rivolto anche ad una condivisa formulazione delle istruzioni alla compilazione del modello di Studio di Settore, al fine di render le stesse sempre più intelleggibili così prevenendo e riducendo gli errori compilativi;
- per quanto concerne i futuri processi di revisione, siamo dell'opinione che la sperimentata e proficua procedura di confronto - incontri programmati con tutte le categorie coinvolte dallo studio di settore con l'assegnazione a ciascuna di esse di uno specifico spazio temporale per l'esame di alcuni casi-campione - possa esser migliorata e rafforzata, fornendo alle Associazioni di categoria la bozza del modello di Studio di Settore revisionato in anticipo, dando così modo alle stesse di testarlo attraverso un più significativo numero di casi e di esaminarne le criticità in occasione dei programmati incontri.

Da ultimo ci sia consentito ancora una volta rimarcare come il proficuo lavoro collaborativo tra la nostra Associazione ed l'Agenzia delle Entrate al fine di metter a punto un modello di Studio di Settore sempre più aderente (nei limiti derivanti dal fatto che si tratta pur sempre di un modello matematico-statistico) alla realtà del contribuente rischia di esser vanificato da rigidità riscontrate presso gli Uffici periferici. Siamo ben consci dello sforzo che il Ministero, attraverso circolari, ha fatto e continua a fare sottolineando l'importanza del contraddittorio preventivo con il contribuente e la necessità che ai risultati dello studio si accompagnino altri elementi che legittimino

l'accertamento nei confronti dello stesso. Purtroppo, tuttavia, continuiamo, come Associazione di categoria, a ricevere numerose segnalazioni distribuite su tutto il territorio nazionale di promotori finanziari che subiscono accertamenti dagli Uffici territoriali basati sulla sola applicazione delle risultanze degli Studio di Settore, con assenza o scarsa disponibilità al confronto e una rigidità nell'assumere i soli dati matematico-statistici derivanti dal modello come effettiva espressione della capacità reddituale del contribuente.

Certi di un Vostro ulteriore interessamento per la risoluzione del tema sopra citato e rinnovando la disponibilità e collaborazione anche con gli uffici territoriali, porgo distinti saluti

Germana Martano

*Direttore Generale ANASF*



Alla cortese attenzione  
Agenzia delle Entrate – settore Governo dell'accertamento ufficio Studi di settore –  
Vostro riferimento Prot.2010/116624

Oggetto:  
richiesta osservazioni relative allo Studio di settore UG 91 U

### OSSERVAZIONI IN MERITO ALLO STUDIO DI SETTORE UG91U REVISIONATO

La revisione dello studio di settore in esame da Voi effettuata a nostro parere non ha risolto, anzi in taluni casi ha addirittura peggiorato, la situazione reale presentata da alcune tipologie di contribuenti appartenenti alla nostra categoria.

In particolare da alcune simulazioni effettuate si segnalano le seguenti situazioni di contribuenti che continuano a presentare una criticità nell'ottenimento della congruità, anche utilizzando lo studio revisionato:

1. agenzie di assicurazione di medio-grandi dimensioni con una retrocessione di provvigioni a collaboratori e subagenti elevata;
2. piccole realtà, come piccole Agenzie e collaboratori, produttori e subagenti, privi di una struttura organizzativa, dove il solo possesso di una autovettura per lo svolgimento della propria attività, rende impossibile ottenere un risultato congruo.

Il primo caso si riscontra, anche abbastanza frequentemente, quando agenzie di assicurazione, affidano una buona parte del proprio portafoglio assegnato dalla Compagnia mandante a sub agenti e collaboratori i quali percepiscono provvigioni. Questo si può verificare, anche in modo abbastanza frequente, per svariati motivi legati a soggettive realtà agenziali.

Il valore della provvigione riconosciuta ai collaboratori agenziali, ai fini dello studio di settore è inserita nel raggruppamento contabile denominato "Spese per acquisti di servizi", variabile che incide in maniera importante sull'esito dello studio.



Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

Pertanto il peso di tale raggruppamento contabile, dovrebbe essere rivisto al ribasso in quanto non costituisce un indice di anomala gestione agenziale, tale da incidere sulla congruità.

Il secondo caso riguarda la situazione riscontrata da alcune Agenzie di piccole dimensioni e molti piccoli sub agenti e produttori, privi di una propria struttura organizzativa, con un uso promiscuo della abitazione, in possesso solo di una autovettura e poco altro per svolgere la propria attività e recarsi dalla clientela. Nella maggior parte dei casi si sono riscontrate posizioni che non raggiungono la congruità, pur avendo come spese di gestione i soli costi di manutenzione e utilizzo dell'autovettura.

Non si capisce come alcuni soggetti, a parità di tutti gli altri dati, possano risultare congrui indicando un numero di polizze molto elevato, il caso limite ad esempio di 5.000 polizze stipulate.

Certi della Vostra attenzione riguardo le criticità riscontrate, inoltriamo cordiali saluti

Il componente E.N. Responsabile  
Emilio Gaeta



# **VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2010**

## **STUDIO UG92U**

**Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi**

### **Codici Attività:**

**69.20.13 – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.**

### **1) *PREMESSA***

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario di massima degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 5 marzo 2010.

In particolare, relativamente allo studio UG92U (evoluzione dello studio di settore TG92U), con nota prot. n. 2010 / 90856 del 9 giugno 2010, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate due riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. in data 13 luglio 2010 e 6 settembre 2010, sono stati esaminati esempi rilevati dalla banca dati degli studi di settore, oltre a quelli forniti dalle Associazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- A.N.C.I.T.;
- A.N.T. L.A.P.E.T.;
- CNA;
- CONSIGLIO NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

L'Associazione A.N.T. L.A.P.E.T., con nota del 17 dicembre 2010, ha espresso un parere favorevole in merito al prototipo dello studio UG92U.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

La verifica della sostanziale idoneità dello studio a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore è stata effettuata utilizzando esempi forniti dalle stesse Organizzazioni, oltre quelli rilevati dalla banca dati degli studi di settore.

Tale attività non ha evidenziato criticità in relazione al modello di stima.

## **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG92U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: "*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*" che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore vengano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, "*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...*".

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008 e 2009, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i DD.MM. 19 maggio 2009 e 20 maggio 2010.

Roma, 21 dicembre 2010



- ▲ Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
- ▲ Aderente Assoprofessioni
- ▲ Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CON&AP)

---

Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 ▲ Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

***Referente per gli Studi di Settore***

***V. Rubino 110 – 04023 Formia  
Tel. 0771/268301 fax 0771/322795  
[tricoligiuseppe@iltributarista.it](mailto:tricoligiuseppe@iltributarista.it)***

Roma, 17 dicembre 2010

Spett.le Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Settore Governo dell'accertamento  
Ufficio Studi di Settore  
Gent.mo Dott. Massimo Varriale  
Capo Ufficio  
Gent.ma Dott.ssa M. Eusebio

Oggetto: Studio di settore UG92U codice attività 69.20.13

Facendo seguito alla mia nota del 19 novembre 2010 e Vs prot. 2010/167309 del 15 dicembre 2010 si esprime parere favorevole allo studio di cui all'oggetto.  
Distinti Saluti

Giuseppe Tricoli

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI  
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL  
PERIODO D'IMPOSTA 2010**

**STUDIO UG93U**

**ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI DESIGN**

**Codici Attività:**

**74.10.10 – Attività di design di moda e design industriale;**

**74.10.90 – Altre attività di design.**

**1) *PREMESSA***

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario di massima degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 5 marzo 2010.

In particolare, relativamente allo studio UG93U (evoluzione dello studio di settore TG93U), con note prot. n. 2010/76174 del 13 maggio 2010, n. 2010/80279 del 19 maggio 2010 e n. 2010/110757 del 20 luglio 2010, inoltrate per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 3 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. in data 12 aprile 2010, 6 maggio 2010 e 22 settembre 2010, sono stati esaminati esempi forniti dalle Associazioni interessate, oltre quelli rilevati dalla banca dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- ADI;
- CONFARTIGIANATO;
- CONFARTIGIANATO COMO.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

L'Associazione CONFARTIGIANATO ha presentato, con nota prot. 1500/PC del 19 novembre 2010, le proprie osservazioni in merito allo studio UG93U.

Nella nota sopra menzionata, l'Associazione rappresenta alcune richieste alla cui accettazione condizione *“il parere sostanzialmente positivo che si esprime sull'applicazione dello studio in esame”*.

In particolare, la CONFARTIGIANATO fa rilevare che *“il settore del design, in particolare quello del design tessile, si trova in una grave situazione di crisi dovuta principalmente ad un riposizionamento del settore tessile”*, che avrebbe determinato una ulteriore diminuzione della *“sua già ridotta quota di mercato”*. Pertanto, l'Associazione evidenzia la *“necessità di trovare accoglimento alla [...] richiesta di rimodulare il calcolo per definire la percentuale dei ricavi”*.

Inoltre, l'Associazione richiede di inserire, nel modello di dichiarazione relativo agli studi di settore, *“un rigo relativo alle giornate di Cassa integrazione e degli altri ammortizzatori sociali equivalenti (ivi compresi quelli messi a disposizione dagli Enti bilaterali)”*.

Infine, nella nota si fa rilevare come vi sia nel settore un ampio ricorso alla partecipazione a fiere al fine di reperire nuovi committenti; al riguardo si richiede di prevedere, nel modello studi di settore, la possibilità:

- di indicare *“il numero di partecipazioni a manifestazioni e fiere e l'ammontare delle relative spese sostenute, ivi comprese quelle riferite a viaggio e soggiorno”*, distinte per *“area geografica (Italia, EU. Extra EU)”*;
- nell'ambito delle spese di partecipazione a fiere, *“di sterilizzare il dato relativo al ricevimento di eventuali contributi pubblici”*.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

La verifica della sostanziale idoneità dello studio a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore è stata effettuata utilizzando esempi forniti dalle stesse Organizzazioni oltre quelli rilevati dalla banca dati degli studi di settore.

In relazione a quanto affermato nella propria nota da parte della CONFARTIGIANATO, si rappresenta quanto segue.

In merito alla situazione di crisi che riguarderebbe il settore del design, ed in particolar modo l'ambito del design tessile, si fa rilevare che le analisi svolte hanno preso in esame i dati comunicati dai contribuenti nei modelli presentati per

il periodo di imposta 2008; ne consegue che tali analisi effettuate in fase di costruzione dello studio di settore sono state realizzate tenendo conto anche delle eventuali situazioni di crisi specifiche di settore. Resta fermo che le eventuali situazioni correlate alla particolare congiuntura economica del 2010 saranno oggetto di successiva analisi da effettuare ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008.

Riguardo alla richiesta di inserire nel modello l'informazione relativa al numero di giornate di cassa integrazione, si ritiene che tale situazione possa essere indicata – qualora lo si ritenga opportuno – nel campo “*Note aggiuntive*” di GERICO, oltre rappresentarle nell'eventuale fase di contraddittorio con l'Ufficio. Al riguardo, si fa presente che, con riferimento al periodo d'imposta 2009, l'Ufficio Studi di settore ha realizzato un software specifico “*Segnalazioni studi di settore Unico 2010*” per la trasmissione di dati ed elementi in grado di giustificare lo scostamento rispetto alle risultanze dello studio di settore entro un termine più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Comunque, in fase di predisposizione delle informazioni da utilizzare per la prossima evoluzione dello studio, si valuterà, anche a seguito di eventuale confronto con le Organizzazioni, l'inserimento nel modello dei dati proposti.

Con riferimento, invece, alla richiesta di integrazione delle altre informazioni da richiedere nel modello, si rappresenta che, sulla base di quanto emerso nelle riunioni relative all'esame e alla valutazione del prototipo dello studio di settore UG93U, sono state individuate alcune modifiche al modello dello studio in oggetto che dovrebbe essere utilizzato a partire dal prossimo periodo d'imposta da parte dei contribuenti interessati.

Si ritiene che tali modifiche tengano debitamente conto delle richieste espresse da parte della CONFARTIGIANATO nella propria nota.

In particolare, le modifiche in oggetto hanno riguardato l'eliminazione della variabile relativa alle “*Spese di pubblicità, propaganda, partecipazione a fiere e mostre*” ed il contestuale inserimento delle seguenti distinte variabili:

- “*Spese per partecipazione a fiere e mostre*” (distinta nelle tre colonne “*Nazionale*”, “*U.E.*”, “*Extra U.E.*”) e, in corrispondenza di detta variabile, del dettaglio relativo al “*di cui spese di viaggio e trasferte per la partecipazione a fiere e mostre*”;
- “*Spese di pubblicità e propaganda*”.

È altresì previsto l'inserimento, nel modello che dovrebbe essere in vigore a partire dal prossimo periodo d'imposta, di una ulteriore variabile relativa all'“*Ammontare contributi pubblici per la partecipazione a fiere e mostre*”.

Il dettaglio delle informazioni relative alle spese per partecipazione a fiere e mostre e delle relative spese di viaggio nonché dell'ammontare dei contributi pubblici per la partecipazione alle stesse potrà consentire, una volta acquisite le

informazioni dichiarate nei modelli da parte dei contribuenti interessati, una specifica analisi in merito all'impatto che tali variabili potrebbero avere ai fini della stima operata dallo studio di settore.

Inoltre, sono state individuate ulteriori modifiche al fine di rendere più chiara la modalità di compilazione del modello, quali, in particolare, la ridenominazione, all'interno della sezione “*TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ*”, della prima colonna in “*Numero*” e la ridenominazione del titolo della sezione “*AREA DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ*” in “*LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA*”.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG93U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: “*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*” che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore vengano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, “*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...*”.


Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008 e 2009, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i DD.MM. 19 maggio 2009 e 20 maggio 2010.

Roma, 21 dicembre 2010

STUDI  
S O A  
14.12.2010  
P

Roma, 19 novembre 2010

Prot. 1500/PC



**Spett.le Agenzia delle Entrate**  
**Viale Cristoforo Colombo 426 C/D**  
**00100 ROMA**

**c.a. Direzione Centrale Accertamento**  
**Settore Governo dell'Accertamento e Studi di Settore**  
**Ufficio Studi di settore**

**Spett.le SO.SE**  
**Via M. Maggini 48/C**  
**00100 ROMA**

**OGGETTO: Validazione Studio di settore UG93U, Design Tessile**

In merito allo Studio di settore UG93U, Design Tessile, dopo gli incontri nel corso dei quali è stato possibile esaminare il prototipo dello Studio tramite l'esame di esempi inviati dal territorio, si desidera ricordare le osservazioni precedentemente inviate e le soluzioni in merito individuate, all'accettazione delle quali è condizionato il parere sostanzialmente positivo che si esprime sull'applicazione dello studio in esame.

Di seguito si ripropongono brevemente le richieste avanzate con nostra nota del 29-10-2010.

Il settore del design, in particolare quello del design tessile, si trova in una grave situazione di crisi dovuta principalmente ad un riposizionamento del settore tessile. Principalmente si deve tenere presente che, causa la massiccia delocalizzazione delle produzioni tessile, il settore del design ha visto ulteriormente diminuita la sua già ridotta quota di mercato.

- Da quanto sopra esposto si evidenzia la necessità di trovare accoglimento alla nostra richiesta di rimodulare il calcolo per definire la percentuale dei ricavi.

Lo Studio non richiede il dato relativo al ricorso alla Cassa integrazione in deroga né altri dati relativi al ricorso alla sospensione lavoro o a contratti di solidarietà.

- La richiesta è quella di inserire un rigo relativo alle giornate di Cassa integrazione e degli altri ammortizzatori sociali equivalenti (ivi compresi quelli messi a disposizione dagli Enti bilaterali).

Il settore sta facendo ricorso alla partecipazione a Fiere per allargare la possibilità di reperire nuovi committenti, ma ciò non determina necessariamente e nell'immediatezza, un ritorno in termini di ricavi.

- La richiesta che si avanza è quella di poter fornire, dettagliando per area geografica (Italia, EU, extra EU), il numero delle partecipazioni a manifestazioni e fiere e l'ammontare delle relative spese sostenute, ivi comprese quelle riferite a viaggio e soggiorno.
- Inoltre, nell'ambito delle spese di partecipazione a fiere, si chiede di sterilizzare il dato relativo al ricevimento di eventuali contributi pubblici.

Il Presidente  
(Giuseppe Mazzaella)

Il Responsabile  
(Patrizia Curiale)

14 DIC 2010



**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI  
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL  
PERIODO D'IMPOSTA 2010**

**STUDIO UG94U**

**Produzioni e distribuzioni cinematografiche e attività radiotelevisive**

**Codici Attività:**

**59.11.00 – Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;**

**59.12.00 – Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;**

**59.13.00 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;**

**59.20.30 – Studi di registrazione sonora;**

**60.10.00 – Trasmissioni radiofoniche;**

**60.20.00 – Programmazione e trasmissioni televisive.**

**1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario di massima degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 5 marzo 2010.

In particolare, relativamente allo studio UG94U (evoluzione dello studio di settore TG94U), con nota prot. n. 2010/42448 del 12 marzo 2010, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate due riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. in data 9 aprile 2010 e 21 maggio 2010, sono stati esaminati sia esempi prelevati dalla banca dati degli studi di settore che esempi forniti dalle Associazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

**AERANTI-CORALLO;**

CONFCOMMERCIO.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

L'Associazione APT – *Associazione Produttori Televisivi*, con fax del 13 settembre 2010, ha espresso alcune valutazioni sul prototipo dello studio UG94U, attinenti la caratterizzazione delle tipologie di attività e la definizione dei gruppi omogenei individuati.

In particolare, vengono avanzate due ipotesi di modifica relative ai cluster della produzione televisiva, ossia il 4 (*Produzione di fiction e serie televisive*) e il 12 (*Produzioni televisive*).

Secondo la prima ipotesi prospettata, la suddivisione della produzione televisiva dovrebbe basarsi sulla grandezza (produttori medio - grandi / piccoli), ossia su un criterio analogo a quello adottato per la clusterizzazione delle emittenti televisive. In via subordinata, viene richiesto di prevedere un'elaborazione distinta per il segmento *fiction*.

La seconda ipotesi di modifica, ritenuta maggiormente corretta dall'Associazione, comporta l'aggregazione dei cluster 4 e 12 in un unico cluster della "*Produzione televisiva*".

Riguardo alle produzioni cinematografiche, viene osservato che il relativo cluster aggrega soggetti che realizzano produzioni molto diverse tra loro (quali documentari, cartoni animati, filmati culturali, videoclip) e caratterizzate da distribuzione non cinematografica ma televisiva. Da questa constatazione consegue la proposta di aggregazione dei soggetti interessati da tali produzioni nel cluster relativo alla produzione televisiva.

Con riferimento, infine, alle emittenti televisive, l'Associazione ritiene eccessivo il numero di emittenti medio - grandi individuate (pari a 121) e, al contempo, troppo contenuto quello delle piccole (112). Nel complesso, è considerato esiguo il numero complessivo delle emittenti (233), rispetto al numero dei soggetti censiti dalla Federazione Radio Televisioni. Al riguardo, viene proposto un metodo di clusterizzazione basato sul fatturato.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con riguardo alle osservazioni sopra riassunte, si rappresenta quanto segue.

In relazione alle proposte di modifica dei modelli organizzativi, si osserva che, dalle analisi effettuate in sede di definizione dei cluster dello studio di settore UG94U, sono risultati maggiormente significativi i seguenti fattori:

- per la produzione televisiva, la tipologia di attività svolta; in base ad essa sono stati individuati due differenti modelli di *business* (cluster 4 – *Produzione di fiction e serie televisive* e cluster 12 – *Produzioni televisive*). Tale distinzione considera le specificità delle tecniche di ideazione e realizzazione del prodotto fiction e serie televisiva e risulta indipendente dalla circostanza che il canale distributivo del prodotto realizzato sia il medesimo. Quindi, non è stato adottato un criterio simile a quello utilizzato per la suddivisione delle emittenti televisive, in cui l'aspetto dimensionale è definito soprattutto dalle caratteristiche strutturali (ovvero addetti e superfici destinate all'esercizio dell'attività);
- per le produzioni cinematografiche, definite all'interno del cluster 11 (già presente nella versione precedente TG94U), la tipologia di attività svolta; si rappresenta che, nonostante i prodotti evidenziati (documentari, cartoni animati, filmati culturali, videoclip) siano destinati anche a circuiti diversi da quello cinematografico (ovvero alle sale di proiezione) e presentino caratteristiche e contenuti tecnici specifici, si tratta comunque di opere che appartengono a pieno titolo alla produzione cinematografica cosiddetta "*integrata*".

Inoltre, con riguardo alla proposta di utilizzo del fatturato per la clusterizzazione delle emittenti televisive, si rileva che la metodologia utilizzata dagli studi di settore per la definizione dei modelli organizzativi, in generale, è basata su elementi di tipo strutturale e non sulle variabili presenti nei quadri contabili del modello.

Infine, con riferimento alla numerosità delle emittenti televisive, si rammenta che i dati elaborati dallo studio di settore sono relativi ai soli contribuenti tenuti alla presentazione del modello, ossia coloro che dichiarano ricavi/compensi di ammontare non superiore a 7,5 milioni di euro. Pertanto, si fa presente che per la definizione di emittenti televisive "*medio-grandi*" e "*piccole*", ai fini dello studio di settore in oggetto, si deve far riferimento a quanto indicato nelle specifiche descrizioni dei cluster.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG94U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: "*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*" che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore vengano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, "*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...*".

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008 e 2009, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i DD.MM. 19 maggio 2009 e 20 maggio 2010.

Roma, 21 dicembre 2010



*Alla cortese attenzione del dottor*

Massimo Varriale  
Capo Ufficio  
Direzione Centrale Accertamento  
Settore Governo dell'accertamento  
Ufficio Studi di settore  
Agenzia delle Entrate

*fax n.: 06 50545306*

Roma, 10 settembre 2010

Gentile Dottor Varriale,

come richiesto con Vostra comunicazione datata 2 agosto 2010 (Prot. 2010/116621), con la presente, Vi riporto di seguito le osservazioni dell'Associazione Produttori Televisivi (APT) sullo Studio di settore UG94U.

### **1. Caratterizzazione delle tipologie di attività**

Rispetto al Vostro inquadramento, abbiamo elaborato due ipotesi di modifica, anche alla luce della nostra esperienza nel settore e della conoscenza di esso:

#### ***Ipotesi a.***

Piuttosto che dividere i produttori televisivi in cluster 4 (produzione di fiction e serie tv) e cluster 12 (produzioni televisive), preferiremmo che venisse utilizzato lo stesso metodo usato per la clusterizzazione delle emittenti tv (cluster 5, emittenti televisive di medio-grandi dimensioni - cluster 10, piccole emittenti televisive).

Proponiamo, pertanto, di ripartire i produttori in medio-grandi (nei quali rientreranno quasi tutti i principali produttori di fiction) e piccoli.

NOTA:

Se doveste invece mantenere la distinzione dei cluster, sarebbe opportuno prevedere elaborazioni proprie per il segmento fiction.



Osserviamo inoltre che il numero di 116 società presenti nel cluster 4 è realistico se si considerano le società che negli anni hanno prodotto qualcosa, anche se il numero di quelle realmente attive negli ultimi anni è più basso.

***Ipotesi b.***

Proponiamo di aggregare il cluster 4 e il cluster 12 in modo da avere un unico cluster "produzione televisiva" (come è stato fatto per il cluster 11 dedicato alla "produzione cinematografica").

NOTA:

Questa ipotesi ci sembra la più corretta.

**2) Tipologia delle attività comprese nel cluster 11 (Produzioni cinematografiche)**

Facciamo presente che alcune società ricadono sia nel cluster 4 (Produzione di fiction e serie televisive) che nel cluster 11. Il cluster 11, in particolare, aggrega soggetti che svolgono attività di produzione di vario genere, tra cui produzioni molto diverse fra loro che non hanno una distribuzione cinematografica ma televisiva: documentari, cartoni animati, filmati culturali, videoclip.

Proponiamo, pertanto, di inserire i soggetti che svolgono attività di produzione di prodotti quali documentari, cartoni animati, filmati culturali e videoclip nell'apposito cluster dedicato alla produzione televisiva.

**3) Dimensione e struttura delle emittenti televisive**

Riteniamo eccessivo il numero di 121 emittenti televisive "medio-grandi" e troppo esiguo il numero di 112 "piccole" emittenti. Se "medio-grandi", come da consueta metodologia di settore, significa con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro, non dovrebbe trattarsi di più di 50 soggetti (fra emittenti nazionali e locali). Viceversa, il numero delle emittenti piccole dovrebbe essere molto più alto. Sembra anche esiguo il numero totale (121+112=233), dal momento che le società di emittenza televisiva in Italia sono più di 400 (la Federazione Radio Televisioni elabora i suoi dati sui bilanci di 355 società di emittenza tv locale, cui vanno aggiunte alcune decine - circa 50 - di soggetti esercenti l'attività che non hanno forma di società di capitali. Poi ci sono le tv nazionali,



terrestri e satellitari, che sono anch'esse diverse decine). Evidentemente la clusterizzazione non è stata fatta sul fatturato, ma su altri elementi (tipo la dotazione infrastrutturale). Riteniamo che sia meglio basarsi sul fatturato.

Vi allego, infine, il testo con una correzione fatta a margine e che, ad ogni buon conto, riporto di seguito: pag. 11, Cluster 12 – Produzioni televisive: alla prima riga togliere la virgola dopo “programmi televisivi”.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, invio distinti saluti.

Chiara Sbarigia

Associazione Produttori Televisivi (APT)

Il Segretario Generale

# **VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2010**

## **STUDIO UG95U**

### **Servizi dei centri per il benessere fisico e stabilimenti termali**

#### **Codici attività:**

**96.04.10 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali);**

**96.04.20 – Stabilimenti termali.**

#### **1) *PREMESSA***

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario di massima degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 5 marzo 2010.

In particolare, relativamente allo studio UG95U (evoluzione dello studio di settore TG95U), con nota prot. n. 2010/61514 del 19 aprile 2010, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE., in data 11 maggio 2010 e 8 giugno 2010, sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Organizzazioni oltre quelli rilevati dalla banca dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- AICEB CONFESERCENTI;
- CNA;
- CNA BENESSERE;
- CONFESERCENTI NAZIONALE;
- FEDERLAZIO;
- FEDERTERME.



## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

La verifica della sostanziale idoneità dello studio a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore è stata effettuata utilizzando esempi forniti dalle stesse Organizzazioni oltre a quelli rilevati dalla banca dati degli studi di settore.

Tale attività non ha evidenziato criticità in relazione al modello di stima.

## **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG95U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: "*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*" che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore vengano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, "*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ....*".

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008 e 2009, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i DD.MM. 19 maggio 2009 e 20 maggio 2010.

Roma, 21 dicembre 2010

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI  
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL  
PERIODO D'IMPOSTA 2010**

**STUDIO VG39U**

**Agenzie di mediazione immobiliare**

**Codice attività:**

**68.31.00 – Attività di mediazione immobiliare**

**1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario di massima degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 5 marzo 2010.

In particolare, relativamente allo studio VG39U (evoluzione dello studio di settore UG39U), con nota prot. n. 2010/76140 del 13 maggio 2010, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE., in data 18 giugno 2010 e 20 luglio 2010, sono stati esaminati gli esempi rilevati dalla banca dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- FIAIP;
- FIMAA;
- CONFCOMMERCIO.

**2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

### 3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In mancanza di esempi concreti proposti dalle organizzazioni, la verifica della sostanziale idoneità dello studio VG39U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore è stata effettuata utilizzando esempi prelevati dalla banca dati studi di settore.

Sulla base di quanto emerso nelle riunioni relative all'esame e alla valutazione del prototipo dello studio di settore VG39U, sono state individuate alcune modifiche al modello dello studio in oggetto che dovrebbe essere utilizzato a partire dal prossimo periodo d'imposta da parte dei contribuenti interessati.

In particolare, tali modifiche dovrebbero riguardare gli aspetti sotto elencati:

- inserimento di una nuova variabile, al di fuori della sezione *“Modalità di svolgimento dell'attività”*, relativa alla *“Percentuale sui ricavi derivanti da affari conclusi con pluralità di mediatori”*;
- aggiunta, nella sezione *“Attività di intermediazione/mandato”*, di una cifra decimale alle variabili relative alla *“Provvigione media in percentuale”*;
- inserimento di una nuova colonna nella sezione *“Intermediazione/mandati immobili residenziali - Compravendita di immobili residenziali”* con il seguente titolo: *“di cui trattative concluse solo con la parte acquirente o solo con la parte venditrice”*;
- modifica dell'intestazione della sezione *“Locazione di immobili residenziali”* nella seguente: *“Locazione di immobili residenziali (esclusi quelli per finalità turistiche)”*;
- inserimento di una nuova colonna nella sezione *“Intermediazione/mandati immobili residenziali - Locazione di immobili residenziali (esclusi quelli per finalità turistiche)”* con il seguente titolo: *“di cui trattative concluse solo con la parte locataria o solo con la parte locatrice”*;
- inserimento di una nuova variabile, all'interno della sezione *“Locazione di immobili residenziali (esclusi quelli per finalità turistiche)”*, denominata *“canone mensile oltre euro 1.500,00”*; corrispondentemente, modifica della variabile *“canone mensile oltre euro 1.000,00”* nella seguente: *“canone mensile oltre euro 1.000,00 e fino a 1.500,00”*;
- modifica della variabile *“Imprese di costruzione”*, all'interno della sezione *“Tipologia di clientela”* nella seguente: *“Imprese di costruzione e imprese di valorizzazione immobiliare”*.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG39U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: *“Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”* che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore vengano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008 e 2009, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i DD.MM. 19 maggio 2009 e 20 maggio 2010.

Roma, 21 dicembre 2010

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI  
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL  
PERIODO D'IMPOSTA 2010**

**STUDIO VG44U**

**Esercizi alberghieri, affittacamere e case per vacanze**

**Codici attività:**

**55.10.00 – Alberghi;**

**55.20.51 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;**

**55.90.20 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero.**

**1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario di massima degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 5 marzo 2010.

In particolare, relativamente allo studio VG44U (evoluzione dello studio di settore UG44U), con nota prot. n. 2010/114995 del 28 luglio 2010 e con nota prot. n. 2010/150132 del 22 ottobre 2010, inoltrate per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate tre riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE., in data 16 settembre 2010, 14 ottobre 2010 e 16 novembre 2010, sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Organizzazioni, oltre quelli rilevati dalla banca dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- ASSHOTEL CONFESERCENTI;
- ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI CAMAIORE;
- ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI CHIANCIANO TERME;

- ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI ABANO MONTEGROTTO;
- ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI RIMINI;
- CONFCOMMERCIO;
- CONFESERCENTI NAZIONALE;
- FEDERALBERGHI;
- FEDERALBERGHI CHIANCIANO TERME;
- FEDERALBERGHI ROMA;
- FEDERALBERGHI VARESE;
- RESCASA;
- UNIONE ALBERGATORI ALTO ADIGE;
- UNIONE ALBERGATORI BOLZANO.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

L'Associazione FEDERALBERGHI, con nota del 10 dicembre 2010, ha presentato le proprie osservazioni in merito allo studio VG44U, di seguito riassunte.

L'Associazione, dopo aver preliminarmente affermato di aver *“rilevato un lieve miglioramento rispetto ai risultati del «vecchio» UG44U”*, sottolinea alcuni aspetti di seguito elencati.

- 1) Quadro A - Personale addetto all'attività: viene evidenziato come *“il lavoro prestato dal titolare viene sempre conteggiato al 100% ai fini del calcolo della coerenza”*, malgrado vi sarebbero molti casi in cui i titolari dell'impresa non apporterebbero concretamente il proprio lavoro all'interno dell'azienda, in quanto, pur essendo titolari della licenza, svolgerebbero di fatto altre attività lavorative. Pertanto, l'Associazione richiede, al riguardo, di *“poter indicare la percentuale di lavoro prestato dal titolare, in analogia a quanto previsto nei righe da A7 a A11”*.
- 2) Quadro B – Elementi Strutturali: viene osservato che l'indicazione dei dati relativi alle presenze gratuite e dei bambini con riduzione tariffaria *“incide attualmente sul risultato del ricavo puntuale”*; al riguardo, si richiede che tali informazioni siano prese *“in considerazione anche nel calcolo degli indici economici e precisamente nel «ricavo medio per presenza”*.
- 3) Quadro F - Elementi Contabili: vengono sottoposte al riguardo diverse questioni:

- a. in primo luogo viene evidenziato come *“i beni strumentali sono valorizzati sempre sulla base del valore d’acquisto. Solo per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 detti valori sono ridotti rispettivamente del 10 e del 20 per cento”*. Al riguardo, viene affermato che molte aziende alberghiere possiederebbero *“beni strumentali acquisiti in altri esercizi i quali non godono di nessuna riduzione pur essendo nella maggior parte dei casi beni obsoleti ma pur sempre utilizzati”*. Inoltre, si sostiene che, in caso di investimenti significativi *“volti a ristrutturare o trasformare la struttura ricettiva, il software GERICO innalza notevolmente il ricavo puntuale”*, senza tener conto della fase di avviamento della gestione aziendale connessa a tali investimenti, che porterebbe ad un innalzamento dei prezzi applicati e ad una perdita nel breve periodo della vecchia clientela, che verrebbe sostituita con nuova clientela solo nel tempo.

Date tali considerazioni, l’Associazione richiede:

- che venga prevista *“l’applicazione di un correttivo per la riduzione della redditività dei beni strumentali”*;
  - *“la sostituzione dei periodi 1994/95 con l’applicazione di un’analoga riduzione (30, 20, 10) per i beni acquisiti nell’esercizio a cui si applica lo studio e per quelli dei due esercizi precedenti”*;
- b. in secondo luogo, viene osservato come *“attualmente non vengono considerati come beni strumentali gli immobili e le costruzioni leggere aventi come caratteristica quella della stabilità”*; tuttavia si ritiene che alcuni impianti (quali riscaldamento, ascensori, impianti igienici, piscina e sauna, che – secondo quanto affermato – *“fanno parte della struttura base ed hanno il requisito della «stabilità»”*) debbano venire *“esclusi dal cumulo del valore dei beni strumentali”*;
- c. viene richiesto che *“i costi sostenuti per la manutenzione degli immobili e dei relativi impianti fissi idrotermosanitari, elettrico, antincendio e condizionamento non influiscano sulla funzione di ricavo, in quanto molto spesso sono sostenuti per adeguamento a normative cogenti e imperative, che non comportano un maggior ricavo”*;
- 4) vengono richiesti chiarimenti in merito alla determinazione dell’aliquota media IVA.
- 5) In relazione alla formazione dei cluster, viene osservato che:
- a. per le piccole strutture il nuovo studio prevedrebbe solo i due cluster 15 (*“per gli affittacamere con 9 camere e 16 posti letto”*) e 4 (*“per gli alberghi di categoria medio bassa che forniscono prevalentemente servizio di pernottamento e prima colazione con 20 camere e 32 posti*

*letto fissi*”). Tuttavia viene affermato che, in base alle normative vigenti, *“le strutture «affittacamere» dispongono al massimo di 6 camere. Pertanto gli esercizi alberghieri con una o due stelle che dispongono di meno di 20 camere non possono rientrare nel cluster 15, in quanto non sono definiti «affittacamere», e neanche nel cluster 4, perché la media dei posti letto di questo cluster è di 2 o 3 volte superiore alla media dei posti letto esistenti”*. In particolare, in *“Alto Adige”* i prezzi applicati in tali strutture sarebbero *“molto bassi”* e pertanto non riuscirebbero *“ad ottenere i coefficienti minimi richiesti dall’indice ricavo medio per presenza”*;

- b. una problematica analoga verrebbe riscontrata anche nella generalità dei casi, in particolar modo con riferimento al cluster 8, che *“costituendo la risultante dell’aggregazione dei precedenti cluster 10 e 2, è scarsamente rappresentativo delle strutture di minori dimensioni”*;

Sulla base di tali considerazioni, l’Associazione richiede *“l’istituzione di un correttivo da applicare alle imprese con un numero di camere inferiore alla media prevista da ciascun cluster, volto a mitigare gli effetti sul calcolo del ricavo puntuale”*.

### **3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

In relazione a quanto evidenziato da parte dell’Associazione FEDERALBERGHI nella propria nota, si rappresenta quanto di seguito esposto, distintamente per i singoli punti sopra riportati.

- ↳ La metodologia adottata in fase di costruzione degli studi di settore prevede, in generale, che, nei casi in cui l’attività venga svolta in forma individuale da parte dell’imprenditore-persona fisica, si tenga conto, per la costruzione degli indici di coerenza, anche dell’apporto lavorativo del titolare della stessa; è di tutta evidenza che situazioni particolari che potrebbero riguardare alcuni soggetti che esercitano contemporaneamente altre attività potranno essere adeguatamente evidenziate dal contribuente nelle modalità già in fase di invio della dichiarazione, nel campo *“Note aggiuntive”* della procedura GERICO, oltre a rappresentarle nell’eventuale fase di contraddittorio con l’ufficio. Inoltre, si ricorda che, allo stato attuale con riferimento al solo periodo d’imposta 2009, è stato realizzato un software, denominato *“Segnalazioni”*, per la trasmissione di dati ed elementi in grado di giustificare lo scostamento rispetto alle risultanze dello studio di settore entro un termine più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. L’applicazione, quindi, permetterà ai contribuenti di comunicare



all'Amministrazione finanziaria informazioni o elementi giustificativi in grado di spiegare, eventualmente, situazioni di non congruità, non normalità economica o non coerenza risultanti dall'applicazione degli studi di settore anche per il p.i. 2010, ovvero, per la medesima annualità, situazioni afferenti l'indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione.

- 2) Si rappresenta che – come peraltro rilevato dalla stessa FEDERALBERGHI – in fase di costruzione del nuovo studio di settore VG44U, si è tenuto conto, per la definizione delle funzioni di regressione, dell'indicazione relativa alle “*Presenze gratuite*” e alle “*Presenze bambini con riduzione tariffaria pari o superiore al 50%*”. In merito all'utilizzo – prospettato dall'Associazione nella propria nota – delle medesime informazioni anche nell'ambito dell'analisi della coerenza, si osserva che, data la differente finalità cui tale analisi è tesa, è da ritenere corretta la metodologia attualmente adottata. Con l'analisi della coerenza, infatti, si mira ad individuare, per taluni aspetti dell'attività esercitata, la presenza di eventuali anomalie nei dati dichiarati che evidenzino significative discordanze tra quanto dichiarato da un singolo contribuente e quanto rilevato per il complesso dei soggetti appartenenti ad un determinato gruppo omogeneo. Rispetto alla tematica posta all'attenzione, in particolare, si osserva che la presenza di una quota di presenze gratuite (o con riduzione tariffaria superiore al 50%) significativamente superiore rispetto alla generalità dei soggetti con analoghe caratteristiche operative potrebbe evidenziare una anomalia che, pertanto, verrebbe opportunamente rilevata tramite l'applicazione dell'indicatore “*ricavi medi per presenza*”.
- 3) a. In relazione alla valorizzazione dei beni strumentali, si fa rilevare che, come si evince dalle istruzioni ai modelli di dichiarazione relativi agli studi di settore, la riduzione del 10 e del 20 per cento prevista per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 è connessa ad una esplicita disposizione normativa prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994. Inoltre, si rappresenta che i valori dei coefficienti relativi alle diverse funzioni di regressione sono stati definiti, in maniera specifica ed autonoma per ognuno di tali cluster, a seguito delle opportune analisi statistico-economiche realizzate sulla base dei dati dichiarati dagli stessi contribuenti. Ciò considerato, non si ritiene di poter applicare, in mancanza di specifiche evidenze, un correttivo generalizzato quale quello ipotizzato da parte dell'Associazione; analogamente, per le stesse ragioni, non si ritiene di poter accogliere la richiesta di sostituire l'abbattimento del valore relativo ai beni per i periodi d'imposta 1994/95 – peraltro previsto in base ad una disposizione normativa – con un abbattimento “*forfetario*” da

applicare ai beni acquisiti nell'esercizio di applicazione dello studio e nei due esercizi precedenti.

- b. In merito alla richiesta di esclusione, dal valore dei beni strumentali mobili da indicare in dichiarazione, degli impianti aventi il requisito della “*stabilità*”, si fa rilevare che le istruzioni al riguardo affermano che, nella determinazione del “*Valore dei beni strumentali*”, “*non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità*”; al contempo, analogamente a quanto affermato in relazione al punto 3.a ed in considerazione del fatto che lo studio di settore è stato costruito sulla base delle informazioni fornite dai contribuenti, si rileva che – in assenza di specifiche evidenze contrarie – non sarebbe coerente una modalità applicativa dello studio che si basasse su criteri di compilazione del modello differenti rispetto alla metodologia adottata in fase di costruzione dello stesso.
  - c. Riguardo ai costi sostenuti per la manutenzione degli immobili e degli impianti, si ritiene che tali situazioni rientrino nella normale gestione di un'azienda alberghiera, tanto più se sono sostenute in applicazione di normative “*cogenti e imperative*”; in tal senso, pertanto, i dati presi in esame in fase di costruzione dello studio tengono già conto delle situazioni di normale livello di costi inerenti tali aspetti.
- 4) Si rimanda alla prassi già diramata in argomento e ci si riserva di fornire eventualmente ulteriori chiarimenti in fase di predisposizione della modulistica relativa agli studi di settore.
  - 5) In merito alle osservazioni relative alla composizione dei cluster, si osserva quanto segue:
    - a. nella descrizione del cluster 15 si specifica, con riferimento alla media dei valori individuati per il gruppo omogeneo, che “*nel complesso sono presenti 16 posti letto fissi distribuiti in 5 camere con bagno; nel 20% dei casi sono presenti 4 camere senza bagno*”: in particolare, il dettaglio relativo alle strutture alberghiere dotate di 4 camere senza bagno costituisce un sottoclassificazione delle imprese del cluster e non va, pertanto, sommato al dato medio complessivo sopra indicato (5 camere con 16 posti letto fissi). Allo stesso modo, le imprese del cluster 4 dispongono nel complesso di 14 camere con bagno, mentre solo il 31% di tali imprese possiede anche 6 camere senza bagno. Al riguardo, è opportuno precisare che, in generale, l'attribuzione dell'impresa al cluster avviene sulla base dell'apporto combinato del complesso delle variabili attive nell'ambito dell'analisi discriminante; pertanto, non è possibile ipotizzare una modalità di assegnazione al cluster che prescindere dall'analisi complessiva dei vari elementi inerenti l'attività esercitata dichiarati dal contribuente, rispetto al

complesso delle variabili caratterizzanti i differenti modelli organizzativi individuati. In relazione alla circostanza rappresentata dall'applicazione di prezzi particolarmente bassi – che, in base a quanto sostenuto nella nota, sarebbero praticati nelle strutture localizzate in “Alto Adige” – si fa presente che una particolarità gestionale del genere potrà essere rappresentata con le opportune modalità previste (Note aggiuntive di Gerico / Software “*Segnalazioni studi di settore Unico 2010*”) in modo da costituire specifico oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione finanziaria;

- b. in relazione alla richiesta di correttivo da applicare alle strutture di minori dimensioni, si fa rilevare che dalle analisi realizzate in sede di costruzione dello studio non sono risultate evidenze statistiche ed economiche in grado di giustificare un intervento ulteriore sulle funzioni di regressione stimate.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG44U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: “*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*” che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore vengano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ....*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008 e 2009, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i DD.MM. 19 maggio 2009 e 20 maggio 2010.

Roma, 21 dicembre 2010

Roma, 10 Dicembre 2010

## EVOLUZIONE VG44U

### OSSERVAZIONI

#### PREMESSA

Nei casi analizzati dalle nostre associazioni si è rilevato un lieve miglioramento rispetto ai risultati del "vecchio" UG44U.

E' comunque indispensabile che vengano mantenuti anche per il 2010 gli attuali correttivi per la crisi.

#### QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITA'

**Titolare che non collabora nell'azienda** - Il lavoro prestato dal titolare viene sempre conteggiato al 100% ai fini del calcolo della coerenza. Vi sono molti casi in cui i titolari dell'impresa non apportano concretamente il proprio lavoro all'interno dell'azienda poiché sono titolari della licenza, ma svolgono altre attività spesso anche riconducibili a fonti di reddito primario, come ad esempio l'attività di agricoltura, di lavoro dipendente o di altri redditi assimilati. Si richiede di poter indicare la percentuale di lavoro prestato dal titolare, in analogia a quanto previsto nei righi da A7 a A11.

#### QUADRO B – ELEMENTI STRUTTURALI

**Presenze gratuite e ridotte per bambini** - L'indicazione dei dati nel quadro B delle presenze gratuite e dei bambini con riduzione tariffaria incide attualmente sul risultato del ricavo puntuale. Detti campi dovrebbero essere presi in considerazione anche nel calcolo degli indici economici e precisamente nel "ricavo medio per presenza".

#### QUADRO F - ELEMENTI CONTABILI

##### Beni strumentali

- I beni strumentali sono valorizzati sempre sulla base del valore d'acquisto. Solo per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 detti valori sono ridotti rispettivamente del 10 e del 20 per cento. Molte aziende alberghiere possiedono però beni strumentali acquisiti in altri esercizi i quali non godono di nessuna riduzione pur





essendo nella maggior parte dei casi beni obsoleti ma pur sempre utilizzati. Nel caso vengano eseguiti investimenti di ingente valore volti a ristrutturare o trasformare la struttura ricettiva, il software GERICO innalza notevolmente il ricavo puntuale. Non si tiene conto però della fase di avviamento della gestione aziendale, legata principalmente alla ricerca della nuova clientela, che segue questi investimenti. I miglioramenti strutturali che seguono gli investimenti portano ad un innalzamento dei prezzi applicati, e conseguentemente viene persa una parte della vecchia clientela, che viene sostituita con nuova clientela solo nel tempo. Si propone pertanto l'applicazione di un correttivo per la riduzione della redditività dei beni strumentali. Si propone inoltre la sostituzione dei periodi 1994/95 con l'applicazione di un'analoga riduzione (30, 20, 10) per i beni acquisiti nell'esercizio a cui si applica lo studio e per quelli dei due esercizi precedenti.

- Attualmente non vengono considerati come beni strumentali gli immobili e le costruzioni leggere aventi come caratteristica quella della stabilità. Tuttavia vi sono altri impianti come il riscaldamento, gli ascensori, gli impianti igienici, la piscina e la sauna che fanno parte della struttura base ed hanno il requisito della "stabilità". Si chiede pertanto che vengano esclusi dal cumulo del valore dei beni strumentali gli impianti "stabili" prima elencati.
- Si richiede che i costi sostenuti per la manutenzione degli immobili e dei relativi impianti fissi idrotermosanitari, elettrico, antincendio e condizionamento non influiscano sulla funzione di ricavo, in quanto molto spesso sono sostenuti per adeguamento a normative cogenti e imperative, che non comportano un maggior ricavo.

**Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota IVA** - Nel caso in cui un albergo svolga un'altra attività IVA, come ad esempio l'attività agricola, non inerente con lo studio compilato, ma i cui dati IVA sono indicati nella dichiarazione annuale IVA, si richiede di precisare se i dati IVA derivanti dalla seconda attività debbano essere indicati nello studio.

## FORMAZIONE DEI CLUSTER

Per le piccole strutture il nuovo studio di settore VG44U prevede solamente due cluster:

- il **cluster 15** per gli affittacamere con 9 camere e 16 posti letto fissi;
- il **cluster 4** per gli alberghi di categoria medio bassa che forniscono prevalentemente servizio di pernottamento e prima colazione con 20 camere e 32 posti letto fissi.

Secondo le normative vigenti le strutture "affittacamere" dispongono al massimo di 6 camere. Pertanto gli esercizi alberghieri con una o due stelle che dispongono di meno di 20 camere non possono rientrare nel cluster 15, in quanto non sono definiti "affittacamere", e neanche nel cluster 4, perché la media dei posti letto di questo cluster è di 2 o 3 volte superiore alla media dei posti letto esistenti.

Ad esempio, in Alto Adige i prezzi applicati in queste strutture sono molto bassi e perciò non riescono ad ottenere i coefficienti minimi richiesti dall'indice ricavo medio per presenza.



<b>Stelle</b>	<b>Camere (media)</b>	<b>Posti letto (media)</b>	<b>Prezzo min (media)</b>	<b>Prezzo max. (media)</b>
1	9	17	23	30
2	10	19	25	36
3	13	25	31	51
4	19	36	47	85

Analoga problematica si riscontra nella generalità dei casi; ad esempio, anche il **cluster 8**, costituendo la risultante dell'aggregazione dei precedenti cluster 10 e 2, è scarsamente rappresentativo delle strutture di minori dimensioni.

Si richiede pertanto l'istituzione di un correttivo da applicare alle imprese con un numero di camere inferiore alla media prevista da ciascun cluster, volto a mitigare gli effetti sul calcolo del ricavo puntuale.

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI  
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL  
PERIODO D'IMPOSTA 2010**

**STUDI VG61A-B-C-D-E-F-G-H**

**Codici Attività:**

***VG61A – Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco***

**46.17.01 – Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati;**

**46.17.02 – Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi;**

**46.17.03 – Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi;**

**46.17.04 – Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti simili;**

**46.17.05 – Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili;**

**46.17.06 – Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi;**

**46.17.07 – Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco;**

**46.17.08 – Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco;**

**46.17.09 – Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco.**

***VG61B – Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta***

**46.15.01 – Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche;**

**46.15.02 – Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage;**

**46.15.03 – Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera;**

**46.15.04 – Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi;**

**46.15.05 – Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per**

<p>la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili;</p> <p><b>46.15.06 – Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta;</b></p> <p><b>46.15.07 – Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta.</b></p>
<p><i>VG61C – Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio</i></p> <p><b>46.16.01 – Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento;</b></p> <p><b>46.16.02 – Agenti e rappresentanti di pellicce;</b></p> <p><b>46.16.03 – Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria);</b></p> <p><b>46.16.04 – Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima;</b></p> <p><b>46.16.05 – Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori;</b></p> <p><b>46.16.06 – Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio;</b></p> <p><b>46.16.07 – Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi;</b></p> <p><b>46.16.08 – Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle;</b></p> <p><b>46.16.09 – Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle.</b></p>
<p><i>VG61D – Intermediari del commercio specializzato in prodotti particolari n.c.a. ed intermediari del commercio in vari prodotti senza prevalenza di alcuno</i></p> <p><b>46.18.11 – Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria;</b></p> <p><b>46.18.12 – Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti);</b></p> <p><b>46.18.13 – Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri;</b></p> <p><b>46.18.14 – Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri;</b></p> <p><b>46.18.21 – Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico;</b></p>



- 46.18.22 – Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici;**
- 46.18.23 – Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici;**
- 46.18.24 – Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici;**
- 46.18.31 – Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico;**
- 46.18.32 – Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica;**
- 46.18.33 – Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico;**
- 46.18.34 – Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici;**
- 46.18.35 – Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici;**
- 46.18.91 – Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette;**
- 46.18.92 – Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria;**
- 46.18.93 – Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi;**
- 46.18.94 – Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili;**
- 46.18.95 – Agenti e rappresentanti di giocattoli;**
- 46.18.96 – Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria;**
- 46.18.97 – Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari);**
- 46.18.98 – Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca;**
- 46.18.99 – Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca;**
- 46.19.01 – Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno;**
- 46.19.02 – Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno;**
- 46.19.03 – Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno;**

<p><b>46.19.04 – Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer.</b></p> <p><i>VG61E – Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio)</i></p> <p><b>46.14.01 – Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico;</b></p> <p><b>46.14.02 – Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali;</b></p> <p><b>46.14.03 – Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche;</b></p> <p><b>46.14.04 – Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori);</b></p> <p><b>46.14.05 – Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette);</b></p> <p><b>46.14.06 – Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche;</b></p> <p><b>46.14.07 – Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche.</b></p>
<p><i>VG61F – Intermediari del commercio di materie prime agricole, animali vivi, materie prime tessili e semilavorati</i></p> <p><b>46.11.01 – Agenti e rappresentanti di materie prime agricole;</b></p> <p><b>46.11.02 – Agenti e rappresentanti di fiori e piante;</b></p> <p><b>46.11.03 – Agenti e rappresentanti di animali vivi;</b></p> <p><b>46.11.04 – Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze;</b></p> <p><b>46.11.05 – Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze;</b></p> <p><b>46.11.06 – Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze;</b></p> <p><b>46.11.07 – Mediatori in animali vivi.</b></p>

***VG61G - Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria***

**46.12.01 – Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili lubrificanti;**

**46.12.02 – Agenti e rappresentanti di combustibili solidi;**

**46.12.03 – Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati;**

**46.12.04 – Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria;**

**46.12.05 – Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti);**

**46.12.06 – Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici;**

**46.12.07 – Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici.**

***VG61H – Intermediari del commercio di legnami e materiali da costruzione***

**46.13.01 – Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale;**

**46.13.02 – Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari); vetro piano;**

**46.13.03 – Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari;**

**46.13.04 – Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione;**

**46.13.05 – Mediatori in legname e materiali da costruzione.**

## ***1) PREMESSA***

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario di massima degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 5 marzo 2010.

In particolare, relativamente agli studi VG61A-B-C-D-E-F-G-H (evoluzione degli studi di settore UG61A-B-C-D-E-F-G-H), con nota prot.

n. 2010/39350 del 12 marzo 2010 e con nota prot. n. 2010/142504 del 7 ottobre 2010, inoltrate per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 4 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni che si sono svolte presso i locali della SO.SE., in data 13 aprile 2010, 18 maggio 2010, 26 ottobre 2010 e 10 novembre 2010, sono stati esaminati sia esempi rilevati dalla banca dati degli studi di settore sia esempi forniti dalle Associazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- CONFCOMMERCIO;
- FNAARC;
- FEDERAGENTI;
- USARCI;
- ANSACAP.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

L’Associazione FNAARC, con nota Prot. 221/2010/AC/lm del 29 novembre 2010, ha comunicato le proprie osservazioni in merito all’evoluzione degli studi di settore degli intermediari del commercio.

In particolare, l’Associazione ha rappresentato di aver riscontrato “*alcune criticità*” nel modello di evoluzione degli studi di settore degli intermediari del commercio, ed ha evidenziato l’intenzione di “*un ulteriore esame, anche sulla base della rilevazione di casi concreti*”.

In primo luogo, la FNAARC ha espresso “*forte preoccupazione per il parametro «costo del carburante»*”, in considerazione del fatto che i periodi di crisi economica determinano la necessità per gli agenti di commercio di “*moltiplicare il numero delle visite alla clientela senza che da questo derivi un automatico aumento delle vendite e quindi delle provvigioni, con il solo scopo di «presidiare» i clienti a loro affidati dalla casa mandante*”.

Inoltre, l’Associazione rileva una criticità legata alla figura del “*procacciatore d'affari*”, che non sarebbe prevista nel codice civile né potrebbe essere – secondo quanto affermato nella nota sopra citata – “*contrattualmente formalizzata*”. Pertanto, a tale attività non potrebbe, a giudizio della FNAARC, essere attribuito un “*riconoscimento fiscale*” pari a quello degli agenti di commercio, in quanto si caratterizzerebbe come attività “*assolutamente occasionale*”.

Al riguardo – viene sostenuto da parte dell’Associazione – il decreto legislativo n. 59 del 2010, con il quale è stata recepita in Italia la cosiddetta

“Direttiva Bolkestein” ha previsto “il mantenimento di precisi requisiti per l’accesso all’attività di agente di commercio, da verificarsi da parte delle Camere di Commercio”; ne conseguirebbe che le due figure (procacciatore d’affari ed agente di commercio) non potrebbero essere assimilate né essere comprese nel medesimo studio di settore. In particolare, viene richiesto che “*gli operatori indicati nella qualità di “procacciatore d’affari” non siano compresi nel cluster di riferimento degli agenti e rappresentanti di commercio, e neppure negli studi di settore degli agenti di commercio*”.

Un’ulteriore considerazione viene fatta con riferimento agli agenti che operano in “tentata vendita”, “tipicamente nei settori alimentare, cosmetico, librario e dei prodotti per la casa”, in quanto per tali soggetti il volume delle provvigioni sarebbe “praticamente fissato a monte dalle case mandanti (o subisce oscillazioni molto contenute)”. Pertanto, l’Associazione richiede che siano fornite agli Uffici specifiche indicazioni “affinché considerino con particolare attenzione gli eventuali casi di «non congruità»” relativi a tali situazioni.

Infine, l’Associazione, pur riconoscendo che l’Agenzia è di recente intervenuta più volte sull’argomento, fa rilevare una ulteriore preoccupazione in merito ai numerosi casi di non congruità inerenti gli agenti di commercio, per i quali “*gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate non considerano rilevanti le indicazioni [...] per giustificare la non congruità (ad esempio la perdita di mandati, il possesso di pensioni, una aliquota provvigionale molto bassa, etc.), rendendo in questo modo necessario il ricorso al contenzioso tributario, nel quale generalmente i giudici accettano le motivazioni degli agenti di commercio*”.

L’Associazione USARCI, con nota del 20 dicembre 2010, ha presentato le proprie osservazioni in merito all’evoluzione degli studi di settore in oggetto.

In particolare, nella nota si afferma che “*gli studi di settore relativi ad agenti e rappresentanti di commercio soffrono di alcune strutturali criticità*”, per cui si ritiene che le precisazioni fornite con le circolari n. 27/E del 2004 e n. 44/E del 2008 “*potrebbero essere nelle prossime circolari formulate in maniera più precisa*”.

Più in dettaglio, l’Associazione rileva che per gli studi di settore in argomento il volume intermediato rappresenta una delle variabili rilevanti per la stima dei ricavi puntuali; afferma, al riguardo, che “*in tutti i casi in cui la provvigione dell’agente è inferiore a quella stimata dal cluster di riferimento relativo, l’agente risulterà non congruo alle risultanze dello studio di settore*”. A tal proposito, l’USARCI osserva come spesso la non congruità riscontrata per gli agenti di commercio sia “*conseguenza di una provvigione contrattuale inferiore rispetto a quella applicata nel cluster di riferimento*”; inoltre, viene fatto rilevare come “*nel valutare i ricavi presunti di un contribuente non bisogna poi trascurare l’importante fatto che i ricavi di agenti e rappresentanti di commercio sono di fatto certificati nel 770 delle case mandanti*”.

Inoltre, l'Associazione osserva che *“il database di partenza sul quale sono periodicamente evoluti gli studi di settore si presta a fondate critiche, in particolare in relazione alla variabile «volume dell'intermediato»”*.

In base a tali considerazioni, l'Associazione chiede che, da parte dell'Agenzia delle Entrate, sia data ancora maggior evidenza in circolare, a tale elemento, specificando ulteriormente altre particolari situazioni, quali:

- la necessità di esaminare, a cura dell'Ufficio, in sede di contraddittorio con il contribuente, tutta la documentazione idonea a provare i più bassi valori delle provvigioni contrattualmente stabiliti, sia *“per agenti monomandatari come per agenti plurimandatari”*;
- l'esplicita previsione che *“l'esibizione dei contratti di agenzia (ovvero dei rendiconti periodicamente prodotti dalle aziende mandanti riportanti volumi intermediati e provvigioni relative) che attestino come i calcoli di GERICO non siano coerenti con la realtà dell'agente”* sia condizione sufficiente *“per archiviare la posizione dell'agente di commercio in sede di contraddittorio”*.

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In relazione a quanto evidenziato da parte della FNAARC nella propria nota, si rappresenta quanto segue.

Riguardo alla preoccupazione espressa da parte dell'Associazione relativamente all'utilizzo della variabile *“costo del carburante”*, appare evidente che tale elemento costituisce un parametro significativo per la specifica tipologia di attività svolta, come confermato dalle apposite analisi statistico-economiche effettuate in fase di costruzione dello studio di settore. Si fa rilevare, a tal proposito, che le analisi svolte hanno preso in esame i dati comunicati dai contribuenti nei modelli presentati per il periodo di imposta 2008; ne consegue che tali analisi effettuate in fase di costruzione dello studio di settore sono state realizzate tenendo conto anche delle eventuali situazioni di crisi specifiche di settore. Altresì, si evidenzia come il contributo di tale variabile è stato valutato nel contesto dello specifico cluster a cui viene assegnato il soggetto e deve essere correttamente letto anche in relazione alle interrelazioni esistenti con tutti gli altri coefficienti e alle altre variabili attive nell'ambito della funzione di ricavo. Resta fermo che le eventuali situazioni correlate alla particolare congiuntura economica del 2010 saranno oggetto di successiva analisi da effettuare ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008.

In merito alla presenza, nell'ambito degli studi di settore in oggetto, della figura del *“procacciatore d'affari”*, si rappresenta che tale attività economica è individuata nell'ambito della classificazione ATECO 2007 operata dall'ISTAT, in relazione alle diverse categorie merceologiche prese in considerazione.

Nell'ambito degli studi di settore VG61A-B-C-D-E-F-G-H sono stati individuati - laddove ciò è risultato possibile in base alle analisi statistico-economiche effettuate sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nei modelli studi di settore - specifici cluster relativi alle attività svolte da parte dei procacciatori d'affari; ne consegue che, in tali casi, le funzioni di regressione a questi riferite sono state definite tenendo distinta tale figura dalle altre figure inerenti gli altri soggetti presi in esame dagli studi in oggetto. Nei casi in cui l'individuazione di cluster specifici per i procacciatori d'affari non è risultata possibile, a causa della scarsa numerosità di soggetti presenti, l'assegnazione al gruppo omogeneo di appartenenza per tali soggetti avviene sulla base degli altri elementi relativi all'attività da questi svolta. Appare opportuno evidenziare, a tal proposito, che i contribuenti sono tenuti ad utilizzare la corretta codifica ISTAT relativa all'attività effettivamente esercitata; ovviamente, qualora si dovesse riscontrare, in sede di controllo, la non corretta classificazione ATECO 2007 dell'attività, l'Ufficio procederà alla disapplicazione dello studio di settore erroneamente applicato.

Con riferimento alle considerazioni inerenti gli agenti operanti in “*tentata vendita*” nei settori alimentare, cosmetico, librario e dei prodotti per la casa, si osserva che tali soggetti dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione degli studi VG61A (articoli alimentari), VG61B (articoli per la casa) e VG61D (articoli librari e cosmetici).

In relazione a tali studi, si fa rilevare come in ciascuno di essi siano presenti specifici cluster costituiti da soggetti che operano in tentata vendita; più in dettaglio, sono stati definiti i cluster di seguito elencati:

- Studio di settore VG61A:
  - o Cluster 4 – Agenti in tentata vendita;
  - o Cluster 6 – Agenti in tentata vendita del comparto prodotti dolciari e da forno non dolci;
  - o Cluster 17 – Agenti in tentata vendita del comparto latte e derivati;
- Studio di settore VG61B:
  - o Cluster 14 – Agenti in tentata vendita;
- Studio di settore VG61D:
  - o Cluster 12 – Agenti in tentata vendita.

Ne consegue che le analisi effettuate hanno consentito una specifica classificazione per i soggetti sopra individuati e le relative funzioni di regressione sono state già definite con riferimento a tale modalità organizzativa.

Infine, relativamente alla tematica sottoposta all'attenzione da parte della FNAARC in merito al contenzioso derivante da casi di non congruità riscontrati

per gli agenti di commercio, si richiama quanto di recente riaffermato in prassi da parte dell'Amministrazione Finanziaria. In particolare, *“la valutazione di affidabilità dello studio nel caso concreto deve essere effettuata nell'ambito del contraddittorio instaurato con il contribuente, dopo l'avvio della procedura di accertamento con adesione, sulla base anche degli elementi forniti, idonei ad incidere sulla fondatezza della presunzione”* (Circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008 e Circolare n. 19/E del 14 aprile 2010).

In relazione alle osservazioni presentate dall'USARCI, si rappresenta quanto segue.

Riguardo al rilievo inerente l'incidenza della variabile del volume intermediato, si evidenzia – analogamente a quanto già osservato con riferimento alla variabile *“costo del carburante”* – che l'elemento in oggetto è risultato, sulla base delle analisi statistico-economiche effettuate in fase di costruzione dello studio di settore, un parametro significativo per la specifica tipologia di attività svolta. Inoltre, si fa rilevare che lo studio di settore mira a stimare, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente nel modello, i ricavi presunti dell'attività e non già – come sembra evincersi dalla nota di USARCI – la provvigione percepita dall'agente di commercio. Infine, si ribadisce che una corretta interpretazione del contributo di tale variabile ai fini della stima operata dallo studio di settore non può prescindere dall'analisi del più ampio contesto dello specifico cluster a cui viene assegnato il contribuente e delle interrelazioni esistenti con tutte le altre variabili attive nell'ambito della funzione di ricavo e i relativi coefficienti.

Inoltre occorre evidenziare che, dall'analisi degli esempi complessivamente forniti dalle diverse Associazioni, i casi di imprese che risultano congrue o nell'intervallo di confidenza sono la maggioranza e, in numerosi casi, la situazione di non congruità rilevata si accompagna alla non coerenza per l'indicatore *“Valore aggiunto lordo per addetto”*.

In merito alle riserve espresse circa il database preso a riferimento per la costruzione degli studi di settore in oggetto, si fa rilevare che tali informazioni sono quelle desunte dalle dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione degli studi in oggetto per il periodo d'imposta 2008. Resta fermo che, qualora in sede di controllo da parte dell'ufficio dovesse riscontrarsi la non corretta compilazione delle informazioni richieste nei modelli, si procederà a formulare gli specifici rilievi in base alle norme vigenti.

Infine, con riferimento alla richiesta di ulteriori specificazioni da fornire in circolare circa l'attività di riscontro documentale da svolgere da parte degli uffici in sede di controllo, l'Agenzia si riserva di valutare l'opportunità di diramare specifiche istruzioni agli uffici.



#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità degli studi VG61A-B-C-D-E-F-G-H a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: "*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*" che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore vengano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, "*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...*".

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008 e 2009, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i DD.MM. 19 maggio 2009 e 20 maggio 2010.

Roma, 21 dicembre 2010

Luca Ferrini  
DOTTORE COMMERCIALISTA

Spett.le  
Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale  
Accertamento  
Via Cristoforo Colombo  
426/C  
00145 Roma

**OGGETTO: Invio note relative all'evoluzione degli studi di settore  
VG61A/B/C/D/E/F/G/H relativi ad agenti e rappresentanti di commercio**

In qualità di referente dell'USARCI in seno alla Commissione degli Esperti degli Studi di Settore, presento le seguenti note in relazione dell'evoluzione degli studi della categoria di agenti e rappresentanti di commercio.

Come ampiamente emerso nelle riunioni preparatorie, gli studi di settore relativi ad agenti e rappresentanti di commercio soffrono di alcune strutturali criticità. Con la presente si vogliono riassumere brevemente tali criticità in modo che queste possano essere recepite nelle future circolari che l'Agenzia vorrà diramare in seguito alla definitiva approvazione degli studi di settore. Si ritiene infatti che le precisazioni fornite con le circolari 27/E del 2004 e 44/E del 2008, sebbene riconoscano la fragilità che talvolta accompagna le stime che GERICO effettua sui ricavi puntuali di agenti e rappresentanti di commercio, potrebbero essere nelle prossime circolari formulate in maniera più precisa.

Gli studi di settore degli agenti di commercio presentano come noto tra le variabili rilevanti per la stima dei ricavi puntuali, il volume intermediato. In tutti i casi in cui la provvigione dell'agente è inferiore a quella stimata dal cluster di riferimento relativo, l'agente risulterà non congruo alle risultanze dello studio di settore. Questo tema è stato ampiamente discusso nelle riunioni preliminari dalle quali è emerso come spesso la non congruità degli studi di settore degli agenti non costituisca in realtà indizio di un probabile occultamento di base imponibile, bensì sia conseguenza di una provvigione contrattuale inferiore rispetto a quella applicata nel cluster di riferimento. Nel valutare i ricavi presunti di un contribuente non bisogna poi trascurare l'importante fatto che i ricavi di agenti e rappresentanti di commercio sono di fatto certificati nel 770 delle case mandanti. Né si può trascurare il fatto, anche questo ampiamente discusso nelle riunioni preliminari, che il database di partenza sul quale sono periodicamente evoluti gli studi di settore si presta a fondate critiche, in particolare in relazione alla variabile "volume dell'intermediato". Del resto, l'eliminazione dell'indicatore di coerenza

Via Pietro Palmieri 57, 10138 Torino

tel.: +39 011 19879346 | fax: +39 011 19879345 | email: luca.ferrini@ferriniboidi.it

codice fiscale: FRRLCU75R18G535D | partita iva 09558760014

Luca Ferrini  
DOTTORE COMMERCIALISTA

“provvigione sulle vendite” fa in effetti pensare che qualche dubbio sulla significatività statistica di questa variabile debba essere emerso.

Tutto ciò considerato, si chiede che a seguito dell’evoluzione degli studi di settore, in una apposita circolare l’Agenzia delle Entrate voglia rendere l’elemento di cui sopra ancora più evidente. Nelle precedenti circolari si esplicitava il fatto che in presenza di scostamenti tra provvigioni dichiarate e stimate “sarà cura dell’ufficio, nella fase del contraddittorio con il contribuente, esaminare tutta la documentazione idonea a provare i più bassi valori delle provvigioni contrattualmente stabiliti e valutare, quindi, la rispondenza della singola realtà economica ai risultati di GERICO”. A ciò si potrebbe aggiungere che tale approccio debba valere indiscriminatamente per agenti monomandatari come per agenti plurimandatari; si potrebbe inoltre prevedere esplicitamente che l’esibizione dei contratti di agenzia (ovvero dei rendiconti periodicamente prodotti dalle aziende mandanti riportanti volumi intermediati e provvigioni relative) che attestino come i calcoli di GERICO non siano coerenti con la realtà dell’agente, debba essere considerata sufficiente per archiviare la posizione dell’agente di commercio in sede di contraddittorio.

Tali ulteriori precisazioni sarebbero di preziosa utilità in sede di contraddittorio perché vincolerebbero in maniera più chiara i funzionari degli uffici locali; si ritiene inoltre che consentirebbero di evitare un certo numero di contenziosi a vantaggio tanto del contribuente che dell’Agenzia delle Entrate.

Confidando nell’accoglimento delle sopra esposte proposte, con l’occasione si porgono cordiali saluti,

Torino, 20 dicembre 2010

  
Dott. Luca Ferrini

Via Pietro Palmieri 57, 10138 Torino

tel.: +39 011 19879346 | fax: +39 011 19879345 | email: luca.ferrini@ferriniboidi.it

codice fiscale: FRRLCU75R18G535D | partita iva 09558760014

Prot. 221/2010/AC/Im

Milano, 29.11.2010

Spettabile  
AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Centrale Accertamento  
Uffici Studi di Settore  
alla cortese attenzione dott. Massimo VARRIALE  
alla cortese attenzione dott. Domenico PIGNOTTI  
e p.c. alla cortese attenzione dottoressa marina EUSEBIO (SO.SE)

**Evoluzione degli studi di settore degli intermediari del commercio (VG61A -B - C - D - E - F - G - H). Osservazioni della F.N.A.A.R.C.**

Egregio dott. Varriale,  
Egregio dott. Pignotti,  
Gentilissima dottoressa Eusebio,

facendo seguito agli incontri tenutisi in Roma il 13 aprile ed il 10 novembre presso la SO.SE, di seguito si trasmettono le osservazioni della F.N.A.A.R.C. riguardanti l'evoluzione degli studi di settore degli intermediari del commercio.

F.N.A.A.R.C. ha riscontrato nel modello di evoluzione degli studi di settore degli intermediari del commercio alcune criticità di seguito riportate, riservandosi un ulteriore esame, anche sulla base della rilevazione di casi concreti.

In via preliminare esprimiamo una forte preoccupazione per il parametro "costo del carburante". La preoccupazione nasce dal fatto che in periodi di crisi economica, crisi che è iniziata nel 2008 e probabilmente produrrà effetti anche nel 2011, gli agenti di commercio devono moltiplicare il numero delle visite alla clientela senza che da questo derivi un automatico aumento delle vendite e quindi delle provvigioni, con il solo scopo di "presidiare" i clienti a loro affidati dalla casa mandante.

Quindi l'indicatore "costo del carburante" deve essere valutato sulla base delle considerazioni sopra indicate e non come un elemento che possa generare automaticamente ricavi, che per gli agenti di commercio sono le provvigioni.

Altra criticità evidenziata dalla F.N.A.A.R.C. è quella riguardante la categoria dei "procacciatori d'affari".

È stato segnalato più volte che il procacciatore d'affari **non è figura prevista nel Codice Civile** e neppure può essere contrattualmente formalizzata, né si può attribuire ad essa un riconoscimento fiscale pari a quello degli agenti di commercio, dal momento che il procacciamento si caratterizza quando vi è una attività assolutamente occasionale, che certo non è quella di soggetti che con continuità propongono la vendita di prodotti e/o servizi e vengono retribuiti con una provvigione.

In questi casi vi è sicuramente rapporto di agenzia.

Anche il recepimento italiano della "Direttiva Bolkestein", attraverso il Decreto legislativo 59/2010, ha previsto il mantenimento di precisi requisiti per l'accesso all'attività di agente di commercio, da verificarsi da parte delle Camere di Commercio. L'assenza di tali requisiti non permette l'iscrizione presso le Camere di Commercio, in uno specifico elenco, e quindi l'avvio dell'attività. Quindi appare assodato che la figura del "procacciatore d'affari", non può essere assimilato a quella dell'agente di commercio, né può ottenere la medesima dignità fiscale e neppure può essere compresa nel medesimo studio di settore.

Si richiede quindi che gli operatori indicati nella qualità di "procacciatore d'affari" non siano compresi nel cluster di riferimento degli agenti e rappresentanti di commercio, e neppure negli studi di settore degli agenti di commercio.

Un'altra delle situazioni che necessitano di grande attenzione è quella degli agenti che operano in "tentata vendita" tipicamente nei settori alimentare, cosmetico, librario e dei prodotti per la casa.

Abbiamo fatto presente che in questi settori il volume delle provvigioni è praticamente fissato a monte dalle case mandanti (o subisce oscillazioni molto contenute), per cui lo studio di settore deve tenere conto di questa particolarità. In caso contrario si rischia di produrre una "non congruità" per queste categorie di operatori e quindi un successivo generale ricorso al contenzioso tributario. Si richiede quindi un attento esame degli studi di tali operatori ed una indicazione agli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, affinché considerino con particolare attenzione gli eventuali casi di "non congruità" per le situazioni sopra illustrate.

Si ribadisce anche una ulteriore preoccupazione riguardante il contenzioso tributario, in particolare in merito al fatto che in un numero significativo di casi di agenti di commercio "non congrui" (vale a dire quando i ricavi dichiarati sono inferiori a quelli determinati applicando gli studi di settore), gli uffici territoriali

dell'Agenzia delle Entrate non considerano rilevanti le indicazioni degli agenti di commercio per giustificare la non congruità (ad esempio la perdita di mandati, il possesso di pensioni, una aliquota provvigionale molto bassa, etc.), rendendo in questo modo necessario il ricorso al contenzioso tributario, nel quale generalmente i giudici accettano le motivazioni degli agenti di commercio.

Pur riconoscendo che di recente l'Agenzia delle Entrate è più volte intervenuta sull'argomento si richiede una indicazione definitiva per porre fine ad un contenzioso quasi sempre non motivato e che vede l'Agenzia delle Entrate soccombenti.

Riservandoci un ulteriore e più approfondito esame dell'argomento, anche sulla base di una verifica di un significativo numero di casi concreti, porgiamo distinti saluti

IL PRESIDENTE  
(Adalberto Corsi)

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI  
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL  
PERIODO D'IMPOSTA 2010**

**STUDIO VG66U**

**Software house, riparazione di macchine per ufficio ed altri servizi connessi  
all'Information Technology**

**Codici Attività:**

- 33.12.51 – Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax);**
- 58.12.02 – Pubblicazione di mailing list;**
- 58.21.00 – Edizione di giochi per computer;**
- 58.29.00 – Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer);**
- 62.01.00 – Produzione di software non connesso all'edizione;**
- 62.02.00 – Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica;**
- 62.03.00 – Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware – housing (esclusa la riparazione);**
- 62.09.09 – Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica;**
- 63.11.11 – Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf);**
- 63.11.19 – Altre elaborazioni elettroniche di dati;**
- 63.11.20 – Gestione database (attività delle banche dati);**
- 63.11.30 – Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP);**
- 63.12.00 – Portali web;**
- 74.10.21 – Attività dei disegnatori grafici di pagine web;**
- 95.11.00 – Riparazione e manutenzione di computer e periferiche.**

**1) *PREMESSA***

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14

dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario di massima degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 5 marzo 2010.

In particolare, relativamente allo studio VG66U (evoluzione dello studio di settore UG66U), con nota prot. n. 39346 del 12 marzo 2010, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni che si sono svolte presso i locali della SO.SE., in data 12 aprile 2010 e 6 maggio 2010, sono stati esaminati sia esempi rilevati dalla banca dati degli studi di settore sia esempi forniti dalle Associazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- ASSINTEL;
- CNA;
- CNA MODENA;
- CONFCOMMERCIO.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

L'Associazione CNA, con nota del 27 settembre 2010, ha evidenziato alcune considerazioni sulla revisione dello studio UG66U, di seguito riassunte:

- 1) richiesta di revisione dello studio “*ogni 2 anni anziché 3*”: tale esigenza si renderebbe necessaria – secondo la CNA – a causa dell'evoluzione tecnologica particolarmente rapida ed intensa che caratterizza il settore ICT e che determinerebbe continue nascite e termini di attività nel settore. Pertanto, si ritiene che il periodo di 3 anni tra un'evoluzione e la successiva sia eccessivamente lungo, rilevando la necessità di prevedere una revisione ogni 2 anni;
- 2) monitoraggio: in considerazione del fatto che l'attività svolta da parte dell'azienda ICT si occupa di “*molte cose che cambiano rapidissimamente nel tempo*”, risulterebbe difficile “*inquadrarla in modo preciso, come richiesto dagli studi di settore*”; pertanto viene richiesto da parte dell'Associazione che lo “*studio resti un anno in monitoraggio*”;



- 3) i cluster 1-3-4-20-21 non riguarderebbero, a giudizio dell'Associazione, attività ICT: secondo la CNA *“si tratta infatti dei vecchi CED (centri elaborazione dati), che nel tempo si sono evoluti, nel senso che è divenuta predominante la conoscenza della materia che si tratta piuttosto che la parte informatica”*. Pertanto, si tratterebbe di *“grossi utilizzatori di informatica”*, ma non di aziende ICT *“in senso stretto”* e, quindi, sarebbero più *“assimilabili allo studio UG92U”*;
- 4) i cluster 5 (Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio) e 19 (Installazione, configurazione, commercializzazione di hardware informatico e manutenzione e ripristino di reti aziendali) sarebbero, a giudizio della CNA, da accorpate: tale considerazione è legata al fatto che *“ormai non esistono più macchine che non sono riconducibili ad hardware informatico”*, per cui non si comprende *“la necessità di tener distinti i due cluster”*;
- 5) il cluster 11 (consulenza direzionale e strategica e progettazione e realizzazione di sistemi informatici chiavi in mano) *“potrebbe diventare semplicemente Consulenza in materia informatica”*;
- 6) in genere i metri quadri si ritengono *“poco significativi nella catalogazione dell'impresa”*: tale considerazione è legata alla circostanza in base alla quale *“con la remotizzazione, la virtualizzazione ecc. non è più necessario avere sale macchine di grandi dimensioni”*. La CNA propone, al riguardo, l'utilizzo di altri parametri quali *“la potenza di calcolo e la banda a disposizione”*. In particolare, suggerisce che per la potenza di calcolo potrebbe essere richiesto il dato relativo alla *“somma delle cpu”*, mentre ritiene che l'utilizzo di stampanti laser costituisca *“un retaggio del passato”*;
- 7) clienti serviti nell'anno: l'Associazione osserva che sarebbe importante inserire anche l'informazione relativa ai *“subappalti per commesse pubbliche o private perché danno luogo a margini più ridotti”*;
- 8) quadro E (beni strumentali): si ritiene necessario *“capire [...] come viene utilizzato il quadro E (disamina dei beni strumentali)”*. In particolare, viene osservato come *“il possesso di un web server faceva passare nel cluster dei provider. Ora un web server è semplicemente un software che si carica anche su un semplice pc che viene utilizzato da moltissime aziende, anche per test di software ecc. Ne segue che l'equazione web server = provider non ha senso alcuno”*. Inoltre, si ritiene che, in ragione delle *“complessità di questo tipo di imprese”*, sarebbe opportuno che *“sparissero queste deduzioni automatiche e venisse chiesto all'azienda stessa di descrivere la sua attività usando domande chiare”*. In particolare, si ritiene che *“sarebbe importante suddividere i beni strumentali tra quelli che vengono utilizzati dal personale interno (ad es. dagli sviluppatori ecc.) e quelli che vengono utilizzati come macchine di produzione per i servizi diretti al cliente. Nella funzione di ricavo ai primi dovrebbe corrispondere una aliquota più bassa rispetto ai secondi che producono reddito in modo diretto”*.

- 9) funzione di ricavo legata ai dipendenti: l'Associazione osserva che, a causa della complessità degli strumenti utilizzati, *“un dipendente, anche se di elevate competenze tecniche, impiega un paio d'anni a diventare davvero produttivo”*. Pertanto, viene ritenuto opportuno che nella stima operata dallo studio di settore si tenga *“conto anche dell'anzianità di permanenza in impresa”*. Inoltre, viene sottolineata l'importanza dell'aggiornamento quotidiano sulle novità delle tecnologie, il quale costituisce *“un costo per l'azienda”*.

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In relazione a quanto evidenziato nei punti sopra elencati da parte dell'Associazione CNA, si fa presente quanto segue:

- 1) come noto, le modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore sono disciplinate, a partire dall'1 gennaio 2007, dall'art. 10-bis della Legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007). Tale norma stabilisce che *“gli studi di settore [...] sono soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti [...]”*. Al riguardo, si evidenzia che l'introduzione di tale norma ha comportato un'abbreviazione dei tempi massimi per la revisione degli studi di settore, che era precedentemente fissato, dal comma 399 dell'art. 1 della Legge n. 311 del 2004 (ora abrogato) in quattro anni dall'entrata in vigore dello studio di settore ovvero dall'ultima revisione. L'introduzione di tale disposizione, pertanto, ha consentito di avvicinare i tempi che intercorrono tra l'analisi delle informazioni utili alla revisione degli studi di settore e l'entrata in vigore degli stessi. Ciò premesso, la medesima norma consente la possibilità di una revisione anticipata rispetto ai termini massimi previsti. La possibilità di revisione anticipata deve ritenersi collegata a situazioni particolari che facciano ritenere lo studio di settore in oggetto non più rappresentativo della realtà economica analizzata. Nel caso specifico dello studio di settore VG66U, tale condizione particolare andrebbe ricercata nell'elevatissimo tasso di innovazione tecnologica che caratterizza le attività prese in considerazione da tale studio. In relazione a tali circostanze, l'Agenzia, pur ritenendo condivisibili – in ragione delle peculiarità specifiche che caratterizzano il settore ICT nel suo complesso - le preoccupazioni manifestate da parte dell'Associazione, ritiene che una consapevole valutazione della capacità dello studio di settore di rappresentare correttamente la realtà economica di riferimento possa essere effettuata

solo a seguito dell'effettiva applicazione dello studio di settore alle reali attività economiche rientranti nell'ambito di applicazione dello studio. Al riguardo, si rappresenta che i dati utilizzati per l'evoluzione dello studio di settore VG66U sono quelli riferiti al periodo d'imposta 2008. Resta fermo che, qualora, in sede di applicazione dello studio si riscontrino esigenze di evoluzione anticipata, potrà essere valutata l'opportunità di prevedere un termine anticipato per la revisione dello studio stesso;

- 2) in relazione alla richiesta di monitoraggio si ritiene, concordemente a quanto osservato al punto precedente, che la rapida evoluzione che caratterizzerebbe le attività oggetto dello studio di settore non giustifichi, di per sé, una differente modalità di utilizzo dello strumento ai fini dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, stante la specifica metodologia statistico-economica utilizzata in fase di evoluzione dello studio e le risultanze dell'analisi del prototipo;
- 3) in merito all'osservazione relativa ad alcuni cluster individuati dallo studio di settore che non riguarderebbero attività ICT, si rappresenta, preliminarmente, che i dati presi in esame per le analisi sono quelli relativi ai contribuenti che si classificano con uno dei codici ATECO 2007 rientranti nell'ambito di applicazione dello studio in oggetto. In tale ottica, non appare direttamente attuabile la inclusione di tali attività nell'ambito dello studio UG92U – come prospettato dalla CNA – nel cui ambito applicativo rientrano i soggetti classificati con il codice attività “69.20.13 - *Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi*”. La definizione dei cluster dello studio VG66U è stata resa possibile dall'analisi delle informazioni fornite dagli stessi contribuenti nei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Ne consegue che le funzioni di regressione sono state definite in maniera specifica ed autonoma per ognuno di tali cluster in funzione di quanto dichiarato nel modello. Ovviamente, qualora si dovesse riscontrare, in sede di controllo, la non corretta classificazione ATECO 2007 dell'attività da parte del contribuente, l'Ufficio potrà procedere alla disapplicazione dello studio di settore erroneamente applicato;
- 4) in relazione alle considerazioni di cui al punto 4 del precedente paragrafo, si ribadiscono le considerazioni effettuate al punto 3);
- 5) in merito al cluster 11, si evidenzia che la denominazione del cluster ha scopi meramente descrittivi ed esemplificativi e non incide in alcun modo né nella stima né nella classificazione operata dallo studio di settore; una corretta valutazione della capacità di essere opportunamente colto dallo studio tramite l'assegnazione al gruppo omogeneo potrà essere svolta analizzando più dettagliatamente la

tipologia e le caratteristiche principali dell'attività descritte in ogni singolo cluster;

- 6) le analisi statistiche realizzate in fase di predisposizione dello studio VG66U hanno fatto rilevare una significatività, delle variabili *“Superficie locali destinati alla produzione e/o riparazione”* e *“Superficie locali destinati ad aule per la formazione di soggetti esterni”* che, assieme ad altre, hanno contribuito alla definizione dei cluster e che, pertanto sono attive in fase di analisi discriminante. Nessuna variabile relativa ai metri quadri indicati nel Quadro B è, invece, risultata significativa nella funzione di regressione. Inoltre, è stato rilevato che l'informazione relativa al possesso di stampanti laser non è risultata significativa in fase di analisi; pertanto, nel modello relativo allo studio evoluto VG66U si prevede che tale informazione non venga più richiesta. Si ritiene, infine, che per la prossima evoluzione dello studio, si potranno valutare implementazioni del modello in modo da tener conto di eventuali altri parametri, quali la potenza di calcolo;
- 7) il modello attualmente in vigore presenta l'informazione relativa alle *“Attività svolte per altre imprese che esternalizzano fasi del processo produttivo”*, richiedendo sia il numero di commesse in relazione al valore delle stesse (fino a 5.000 €, tra 5.001€ e 30.000 €, tra 30.001 € e 100.000 € e oltre 100.000 €), sia la percentuale sui ricavi complessiva derivante da tali attività. Tale informazione ha contribuito ad individuare, tra l'altro, un apposito cluster caratterizzato da una significativa rilevanza di tali elementi (Cluster 17 – *“Attività svolta per altre imprese di informatica che esternalizzano parti del processo produttivo”*);
- 8) in merito alle osservazioni presentate in relazione al Quadro E, si rappresenta che sarà valutata l'eliminazione, nel modello relativo allo studio che si prevede in evoluzione per il prossimo periodo d'imposta, dell'informazione relativa al possesso di web server. Tale informazione non è stata utilizzata in fase di costruzione dello studio VG66U. Si fa comunque presente che, in fase di regressione, ai fini della stima operata dallo studio di settore, si prendono in considerazione sia il valore dei beni strumentali indicato nel Quadro F, sia *“il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici”*, distinto in base al momento di acquisizione degli stessi, da indicare nel Quadro E;
- 9) l'aggiornamento tecnologico e la formazione di dipendenti costituiscono una caratteristica comune al settore dell'ICT, per cui i costi attinenti a tali aspetti sono da ritenersi fisiologici per l'attività svolta; ne consegue che le risultanze delle analisi tengono già conto

degli elementi di una normale attività di formazione e di aggiornamento svolta nell'ambito dell'attività.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG66U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: *“Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”* che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore vengano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ....”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008 e 2009, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i DD.MM. 19 maggio 2009 e 20 maggio 2010.

Roma, 21 dicembre 2010



**Comunicazione e Terziario Avanzato**  
*Fotografia – Grafica - Informatica*

**Sede Nazionale**

00161 Roma - Via G.A. Guattani, 13  
Tel. (06) 441881 – 44188 267  
Fax (06) 44249515 - e-mail: [comunicazione@cna.it](mailto:comunicazione@cna.it)

**Sede di Bruxelles**

B - 1000 Bruxelles - Rue du Commerce, 124  
Tel. + 322 2307442-429  
Fax + 322 2307219 - e-mail: [bruxelles@cna.it](mailto:bruxelles@cna.it)

[www.cna.it/comunicazione](http://www.cna.it/comunicazione)

Roma 27 settembre 2010

Spett.le Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale  
Accertamento  
Ufficio Studi di Settore  
c.a. Dott. Massimo Variale

Si invia in allegato nota nella quale si evidenziano alcune considerazioni sulla revisione dello studio UG66U.

A disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Nannini', is positioned above the name of the President.

**Il Presidente Nazionale  
Andrea Nannini**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'E. Cenciarelli', is positioned above the name of the National Responsible.

**Il Responsabile Nazionale  
Ettore Cenciarelli**

## REVISIONE DEGLI STUDI DI SETTORE: VG66U

Riguarda i codici ateco:

- 33.12.51 Riparazione e manutenzione di macchine per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax)**
- 58.12.02 Pubblicazione di mailing list**
- 58.21.00 Edizione di giochi per computer**
- 58.29.00 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi i giochi per computer)**
- 62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione**
- 62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica**
- 62.03.00 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware-housing (esclusa la riparazione)**
- 62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca**
- 63.11.11 Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i centri di assistenza fiscale-CAF)**
- 63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati**
- 63.11.20 Gestione database (attività delle banche dati)**
- 63.11.30 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)**
- 63.12.00 Portali web**
- 74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web**
- 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche**

Considerazioni e richieste fatte sul nuovo studio proposto VG66U:

- **revisione ogni 2 anni anziché 3.** L'evoluzione tecnologica nel settore ICT è mostruosamente veloce e questo fa sì che continuamente nascano nuove attività, ne muoiano altre e comunque per tutte ci sia una costante trasformazione. Gli es. che si possono fare sono davvero tanti: dal lavoro sui social network ai software sui telefonini, ecc. Il periodo di 3 anni tra una revisione e l'altra in questo ambito sono davvero molti. La richiesta è che venga revisionato ogni 2.

- **anno di monitoraggio.** Certi mestieri sono facilmente definibili nel senso che si può descriverne l'attività in modo abbastanza preciso. Per l'informatica questo non avviene. La duttilità degli strumenti, l'evoluzione tecnologica sopra descritta fanno sì che l'azienda ICT si occupi di molte cose che cambiano rapidissimamente nel tempo. Questo fa sì che sia difficile inquadrarla in modo preciso, come richiesto dagli studi di settore. Per questo motivo la richiesta è che lo studio resti un anno in monitoraggio.

- **i cluster 1-3-4-20-21 non riguardano attività ICT.** I cluster in questione sono inseriti in questo studio probabilmente per motivi storici. Si tratta infatti dei vecchi CED (centri elaborazione dati), che nel tempo si sono evoluti, nel senso che è diventata predominante la conoscenza della materia che si tratta piuttosto che la parte informatica. Sono i centri che supportano i commercialisti per la tenuta delle contabilità dei clienti, o i consulenti del lavoro per la tenuta delle buste paghe ecc. Sono grossi utilizzatori di informatica ma non sono aziende ICT in senso stretto. Probabilmente sono più assimilabili allo studio UG92U.

- **i cluster 5 (Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio) e 19 (Installazione, configurazione, commercializzazione di hardware informatico e manutenzione e ripristino di reti aziendali) sarebbero da accorpate.** Ormai non esistono più macchine per ufficio che non siano riconducibili ad hardware informatico (comprese le fotocopiatrici che ormai sono multifunzione). Per cui non si capisce la necessità di tener distinti i 2 cluster.

- **il cluster 11 (consulenza direzionale e strategica e progettazione e realizzazione di sistemi informatici chiavi in mano) potrebbe diventare semplicemente Consulenza in materia informatica.**

- **in genere i metri quadri sono poco significativi nella catalogazione dell'impresa: determinare altri parametri**

Con la remotizzazione, la virtualizzazione ecc. non è più necessario avere sale macchine di grandi dimensioni. Un'azienda potrebbe appoggiarsi interamente a una server farm esterna e non avere proprio una sala macchine. Servirebbe determinare altri parametri più significativi. Parametri significativi potrebbero essere la potenza di calcolo e la banda a disposizione, ma cosa si può chiedere per determinarle? Per la potenza di calcolo può essere la somma delle cpu? L'utilizzo di stampanti laser è un retaggio del passato e deve sparire.

- **rigo D37 clienti serviti nell'anno.** E' importante inserire anche i subappalti per commesse pubbliche o private perché danno luogo a margini più ridotti.

- **quadro E.** Occorre capire dalla SOSE come viene utilizzato il quadro E (disamina dei beni strumentali). Ad es. il possesso di un web server faceva passare nel cluster dei provider. Ora un web server è semplicemente un software che si carica anche su un semplice pc che viene utilizzato da moltissime aziende, anche per test di software ecc. Ne segue che l'equazione web server= provider non ha senso alcuno. Per la complessità di questo tipo di imprese, varrebbe la pena che sparissero queste deduzioni automatiche e venisse chiesto all'azienda stessa di descrivere la sua attività usando domande chiare. Inoltre sarebbe importante suddividere i beni strumentali tra quelli che vengono utilizzati dal personale interno (ad es. dagli sviluppatori ecc.) e quelli che vengono utilizzati come macchine di produzione per i servizi diretti al cliente. Nella funzione di ricavo ai primi dovrebbe corrispondere una aliquota più bassa rispetto ai secondi che producono reddito in modo diretto

- **funzione di ricavo legata ai dipendenti.** Per la complessità degli strumenti utilizzati, un dipendente, anche se di elevate competenze tecniche, impiega un paio d'anni a diventare davvero produttivo (conoscere la clientela, le proc. usate dall'azienda, le metodologie ecc.). Sarebbe quindi importante se la funzione di ricavo legata al dipendente tenesse conto anche dell'anzianità di permanenza in impresa. Un altro aspetto è quello dello stare aggiornati quotidianamente (al di là dei momenti specifici di formazione) sulle novità delle tecnologie. Anche questo è un costo per l'azienda. La risposta della SOSE è però che, a parità di cluster, dovrebbe incidere sulle aziende in egual maniera.



**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI  
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL  
PERIODO D'IMPOSTA 2010**

**STUDIO VG67U**

**Lavanderie industriali, a secco e tintorie**

**Codici Attività:**

**96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali;**

**96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie.**

**1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario di massima degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 5 marzo 2010.

In particolare, relativamente allo studio VG67U (evoluzione dello studio di settore UG67U), con nota prot. n. 2010/42455 del 12 marzo 2010, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate due riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. in data 14 aprile 2010 e 14 maggio 2010, sono stati esaminati gli esempi forniti dalle Organizzazioni oltre quelli rilevati dalla banca dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- ASSOSECCO;
- ASSOSISTEMA-AVIL;
- CONFARTIGIANATO;
- CNA;
- CONFINDUSTRIA.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

L'Associazione CONFARTIGIANATO, con nota prot. n. 1465 dell'11 novembre 2010, in merito allo studio in oggetto, ha espresso un parere sostanzialmente positivo, pur evidenziando le osservazioni che vengono di seguito riassunte:

1. l'Associazione ha sottolineato la necessità di *“bene individuare”* l'attività economica derivante dall'esercizio di *“Lavanderie Self-Service”*; sembrerebbe che il numero delle lavanderie self-service sia in aumento rispetto al passato, mentre si rileverebbe una contrazione del settore delle lavanderie tradizionali. A tal proposito, l'Associazione manifesta preoccupazione per il diffondersi di fenomeni di *“concorrenza sleale”* di taluni imprenditori che, pur classificandosi tra le lavanderie self-service, in realtà svolgono la propria attività rendendo *“altri servizi tipici della lavanderia tradizionale”*. A tal proposito, l'Associazione suggerisce che non venga resa possibile l'attribuzione al cluster delle lavanderie self-service nel caso in cui tra i beni strumentali siano indicati *“particolari lavatrici, o attrezzature da stiro”*;
2. relativamente agli indicatori di normalità economica, la CONFARTIGIANATO rappresenta la propria perplessità in riferimento a quello relativo alla *“Resa dei consumi di energia elettrica”*, poiché risulterebbe non idoneo nel *“rappresentare la normalità economica”*, fornendo un risultato alterato *“nel caso in cui le macchine non lavorano a pieno carico”*, dal momento che il consumo di energia risulta essere il medesimo *“sia che il macchinario lavi a pieno carico, sia che la vasca sia semi vuota”*.

L'Associazione ASSOSECCO, con nota prot. n. 245/vs del 7 ottobre 2010, ha comunicato le seguenti osservazioni:

1. relativamente al Cluster 3 (Lavanderie specializzate nel lavaggio a secco) e al cluster 6 (Lavanderie tradizionali), evidenzia che è pressoché impossibile distinguere le due categorie, in quanto la presenza o meno di una lavatrice ad acqua non potrebbe costituire un elemento qualificante e di attribuzione all'uno o all'altro cluster *“in quanto il lavaggio ad acqua può essere affidato a laboratorio esterno”*. Inoltre l'Associazione evidenzia che in entrambi i cluster si evidenzia *“la sempre maggiore presenza di impianti “wet-cleaning” che tendono a sostituire, su capi analoghi, in tutto o in parte, il lavaggio a secco”*;
2. per quel che concerne il Cluster 10 (Lavanderie Self-Service) viene rappresentato che in tali attività produttive la presenza di un addetto può essere giustificata *“solo durante i tempi di manutenzione degli impianti”*; infatti, sembrerebbe che se l'addetto operasse in supporto alla clientela

verrebbero a mancare *“i presupposti normativi per l’esenzione dall’emissione delle ricevute fiscali di cui gode il cluster”*;

- viene rilevata la necessità di prestare attenzione alla *“sempre maggiore presenza di punti autonomi di solo recapito o recapito-stiro”* che, svolgendo attività esclusiva di presa e consegna, affidano a terzi la *“responsabilità della lavorazione dei capi”* e si ipotizza la definizione di un ulteriore cluster (un dodicesimo).

L’Associazione CNA, con nota pervenuta in data 4 novembre 2010, pur ritenendo che lo studio VG67U risulti essere sufficientemente rappresentativo delle realtà aziendali, evidenzia le proprie osservazioni relativamente ai seguenti punti:

- cluster 2 (Lavanderie industriali). In particolare l’Associazione ha evidenziato che, come risulta *“dall’analisi dei modelli organizzativi”*, alcune imprese svolgono attività di stiratura in conto terzi e lavaggio di tessuti e maglieria; ha sottolineato che *“tra queste una parte effettua il servizio di trattamento di tessuti, maglieria e confezioni per l’industria dell’abbigliamento (trattamento jeans, follatura maglieria, ecc.)”*. Sembrerebbe che tali attività, collegate all’industria dell’abbigliamento, rientrino *“nel ciclo produttivo dei prodotti prima della loro immissione sul mercato”*; ne conseguirebbe che, come chiarito dall’Istat *“in merito alla classificazione dei codici Ateco 2007, queste imprese dovrebbero utilizzare il codice attività 13.30.00. - Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari, cui sarebbe applicabile lo studio VD13U”*. A tale proposito l’Associazione chiede che *“sia prevista una “migrazione” di tale gruppo d’imprese nella futura revisione dello studio VD13U”*, oltre che *“un chiarimento ufficiale dell’Agenzia in modo da coordinare l’attuale situazione anomala che vede le imprese che esercitano l’attività di “Lavanderia industriale” all’interno del ciclo produttivo di realizzazione dei beni, suddivise in ben 3 studi (VD07B, VD13U e VG67U)”*;
- descrizione del rigo D41 del Modello. La CNA, a tale proposito, evidenzia che occorrerebbe meglio specificare il contenuto delle istruzioni relative a tale rigo, ritenendo che la descrizione *“spese sostenute per biancheria da nolo”* possa essere fuorviante, poiché *“sembra essere riferito al valore fiscale dedotto nell’anno”*. L’Associazione pertanto propone di modificare la descrizione del D41 in *“valore della biancheria da nolo acquistata nell’anno”* o, in alternativa, l’eliminazione del rigo;
- anzianità dei macchinari specifici. Al fine di rilevare una maggiore o minore efficienza dei beni strumentali specifici (macchine lavatrici) utilizzati nell’attività di impresa, l’Associazione propone *“di inserire una*

*ripartizione” dei beni strumentali specifici relativamente alla tipologia dei beni ed alla “loro anzianità”;*

4. *revisione su base regionale. Nella citata nota viene richiesta “al più presto” una revisione dello studio VG67U su base regionale al fine di tener conto delle “diverse abitudini delle diverse aree geografiche, del tipo di clientela” che sembrerebbero risultare disomogenee a seconda del territorio in cui opera l’impresa. Nel caso in cui il numero degli operatori del settore analizzati su base regionale non fosse sufficiente per una adeguata stima statistico-economica, l’Associazione propone una suddivisione dei soggetti per macroaree (Nord, Centro-sud e Isole);*
5. *energia autoprodotta. In considerazione del fatto che sempre più frequentemente si riscontra il ricorso ad imprese che “si dotano di impianti per l’autoproduzione di energia elettrica (impianti fotovoltaici)”, la CNA propone di monitorare tale fenomeno “mediante raccolta delle relative informazioni”.*

L’ASSOSISTEMA, con nota n. 490/10 del 22 ottobre 2010, ha rappresentato alcune osservazioni in merito allo studio in oggetto. Relativamente all’individuazione distinta del valore dei beni strumentali costituiti da biancheria ed indumenti destinati al servizio di noleggio, l’Associazione confida nel fatto che *“ciò consentirà di abbassare l’annosa presunzione dei ricavi, eccessivamente elevata in quanto determinata dall’accorpamento di tale valore con quello degli impianti e macchinari”*. L’Associazione presuppone che tale soluzione consentirà che la presunzione dei ricavi sia *“coerente con le peculiarità dell’attività svolta (noleggio)”* e chiede di inserire una variabile che, grazie ad una adeguata modalità esplicativa, indichi *“nell’ambito dei dispositivi tessili già completamente ammortizzati e quindi decurtati dallo Studio, quei dispositivi cosiddetti “a fine vita” che sono noleggiati o venduti come stracci modificandone la destinazione d’uso e il ricavo realizzabile”*.

Dopo aver rappresentato che sussiste una difficoltà di *“tracciabilità”* dei dispositivi tessili noleggiati a causa di furti e vetustà, l’ASSOSISTEMA evidenzia, infine, che un altro fattore che occorrerebbe prendere in considerazione è la stagionalità; infatti, molte aziende operano nel *“comparto del turismo (alberghiero ristorazione e terme)”*. A tal riguardo, fa presente *“che l’Agenzia delle Entrate si era già impegnata a segnalare ai propri uffici locali di porre attenzione ai possibili contribuenti non congrui che hanno un’attività stagionale e presentano un elevato valore dei beni strumentali.”*

### 3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Relativamente a quanto rappresentato nella nota della CONFARTIGIANATO, si evidenzia quanto segue:

1. si sottolinea che lo studio di settore è stato costruito sulla base dei dati dichiarati dagli stessi contribuenti nei modelli e che il cluster in questione è formato quasi esclusivamente da soggetti che dichiarano di possedere solo apparecchi self-service: tale cluster appare pertanto adeguato a rappresentare la realtà economica delle lavanderie self-service;
2. in relazione all'indicatore di normalità economica "*resa dei consumi di energia elettrica*", si rappresenta che tale indicatore viene calcolato sulla media dei valori dichiarati da tutti i contribuenti e che esso – al pari degli altri indicatori di normalità economica – ha l'obiettivo di evidenziare al contribuente eventuali errori di compilazione del modello e quindi di produrre una correzione dello stesso già in fase di predisposizione del relativo allegato a Unico. Tuttavia è opportuno precisare che l'indicatore in esame determina maggiori ricavi da normalità economica nel caso in cui il rapporto tra ricavi e consumi di energia sia più elevato della soglia massima prevista. A parità di ricavi dichiarati, la circostanza che le macchine non lavorino "*a pieno carico*" tende ad abbassare piuttosto che ad aumentare il valore assunto dall'indicatore; non dovrebbe, pertanto, essere la causa di maggiori ricavi da normalità economica.

Inoltre, si ricorda che, allo stato attuale con riferimento al solo periodo d'imposta 2009, è stato realizzato un software, denominato "*Segnalazioni studi di settore Unico 2010*", per la trasmissione di dati ed elementi in grado di giustificare lo scostamento rispetto alle risultanze dello studio di settore entro un termine più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. L'applicazione, quindi, permetterà ai contribuenti di comunicare all'Amministrazione finanziaria informazioni o elementi giustificativi in grado di spiegare, eventualmente, situazioni di non congruità, non normalità economica o non coerenza risultanti dall'applicazione degli studi di settore anche per il p.i. 2010, ovvero, per la medesima annualità, situazioni afferenti l'indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione.

In merito alle osservazioni presentate dalla ASSOSECCO si evidenzia quanto segue:

1. in relazione alle "*Lavanderie specializzate nel lavaggio a secco*", si sottolinea che le imprese considerate in tale Cluster 3 svolgono la propria attività realizzando ricavi derivanti "*prevalentemente*", e non "*esclusivamente*", da servizi di pulitura resi con lavaggio a secco. Anche nel Cluster 6 le imprese realizzano i propri proventi "*principalmente*", ma non "*esclusivamente*", svolgendo un servizio di lavaggio e trattamento di

capi sia in acqua che a secco. Si sottolinea inoltre che nel cluster 3 (“*Lavanderie specializzate nel lavaggio a secco*”) la variabile D30, relativa alle “*Spese sostenute per lavorazioni effettuate da terzi*” per “*Lavaggio e trattamento dei capi in tessuto e maglieria*” risulta poco compilata (circa il 20%). Non trova quindi riscontro significativo il fenomeno della esternalizzazione del lavaggio ad acqua da parte delle lavanderie che svolgono prevalentemente lavaggio a secco. Si ritiene pertanto opportuna l’individuazione di due cluster distinti. Invece, riguardo al fenomeno del “*wet cleaning*”, ci si riserva di valutare l’opportunità di inserire le relative informazioni nell’ambito della prossima evoluzione dello studio di settore;

2. per quanto concerne il Cluster 10 “*Lavanderie Self-Service*”, si precisa che la presenza media di un addetto è dovuta alla metodologia adottata dagli studi di settore per il calcolo del numero di addetti. Sulla base di tale metodologia, infatti, il titolare di una ditta individuale è considerato un addetto, anche quando non presta attività di supporto alla clientela. Si rimanda, inoltre, a quanto specificato al precedente punto 1 relativo alle osservazioni della CONFARTIGIANATO;
3. in riferimento al terzo punto, si fa presente che sarà modificata la voce di cui al campo B16 in “*Centro di presa e consegna (attività di solo recapito o recapito/stiro)*”. Si potranno così individuare, in questo modo, le imprese che svolgono la propria attività costituendo, appunto, punti autonomi di solo recapito o recapito-stiro, al fine di poterne valutare, in seguito, l’eventuale rilevanza ai fini della costruzione dello studio.

Per quel che concerne le osservazioni presentate dalla CNA, si sottolinea quanto segue:

1. cluster 2 – Lavanderie industriali. Relativamente alle imprese che effettuano servizi di trattamento di tessuti, maglieria e confezioni per l’industria dell’abbigliamento (trattamento jeans, follatura maglieria, ecc.), che potrebbero rientrare nello studio VG67U solo qualora svolgessero tali attività in via residuale, ci si riserva di inserire un’apposita “*attenzione*” (*alert*) in GERICO ed, eventualmente, di chiedere ulteriori informazioni in fase di prossima evoluzione, al fine di monitorare ulteriormente il fenomeno;
2. per quanto attiene alla variabile “*spese sostenute per biancheria da nolo*”, si evidenzia che tale informazione non dovrebbe essere confermata nel modello dello studio in argomento, in corso di predisposizione, essendo ormai superata dall’informazione relativa al “*Valore dei beni strumentali rappresentati da biancheria e indumenti destinati al servizio di noleggio*”, per la quale si rimanda alle considerazioni espresse in risposta alle osservazioni di ASSOSISTEMA;

3. in riferimento ai macchinari specifici, come già evidenziato in più occasioni, qualora il bene strumentale non sia inserito nel processo produttivo a causa della sua inutilizzazione, e non si deducano le relative quote di ammortamento, non sussiste l'obbligo di inserirne il valore nel quadro E. Ciò, ovviamente, non esclude la possibilità per il contribuente di fornire chiarimenti utilizzando l'apposita sezione "*note aggiuntive*", o lo specifico software "*Segnalazioni*", di cui si è dato opportuno dettaglio in precedenza. L'Agenzia, tuttavia, si riserva di valutare l'opportunità di inserire le informazioni richieste in vista della prossima evoluzione dello studio;
4. in relazione alla revisione su base regionale, si evidenzia che, finora, gli "*studi regionalizzati*" sono stati costruiti per settori in cui è presente un'ampia numerosità di soggetti. Comunque, si valuteranno in sede di prossima evoluzione, sulla base delle informazioni disponibili e delle specifiche modalità organizzative, tutti i possibili interventi finalizzati a cogliere più compiutamente possibile gli effetti della localizzazione. Infatti, si fa presente che solo alla luce delle informazioni disponibili, della numerosità del campione di riferimento e della correlazione statistico – economica delle relative informazioni si potrà valutare quale metodologia di elaborazione utilizzare per la futura revisione dello studio.
5. per quanto riguarda, infine, l'osservazione relativa alla "*Energia autoprodotta*", trattandosi di un evento riguardante una più ampia platea di contribuenti (e non solo quelli tenuti all'applicazione del presente studio), ci si riserva la facoltà di monitorare e valutare il fenomeno analizzandone gli impatti per i diversi settori di attività economica.

Relativamente a quanto rappresentato nella nota dell'ASSOSISTEMA con riferimento ai beni strumentali, si osserva che, a seguito di specifica richiesta avanzata dalle Categorie, in sede di parere sulla precedente evoluzione UG67U, è stata inserita nel quadro Z del modello UG67U (proprio ai fini della presente evoluzione VG67U), la variabile "*Valore dei beni strumentali rappresentati da biancheria e indumenti destinati al servizio di noleggio*". Attraverso i dati acquisiti è stato possibile enucleare il valore dei beni in oggetto in modo da considerarlo, ai fini della regressione, in maniera distinta rispetto al resto del "*Valore dei beni strumentali*".

Con riguardo alla richiesta di inserimento delle informazioni relative ai dispositivi tessili già completamente ammortizzati ("*e quindi decurtati dallo studio*") e destinati ad essere noleggiati o venduti come "*stracci*", si rammenta che, ad eccezione degli immobili, tutti i beni utilizzati – ancorché completamente ammortizzati – devono essere indicati in valore all'interno del rigo F29 ("*Valore dei beni strumentali*").

Comunque – come già evidenziato – è possibile per il contribuente fornire chiarimenti utilizzando l'apposita sezione “*Note aggiuntive*”, o lo specifico software “*Segnalazioni*”.

Riguardo, invece, l'aspetto della “*stagionalità*”, si rimanda alla facoltà più volte menzionata di far ricorso alla sezione “*Note aggiuntive*” o all'apposito software, denominato “*Segnalazioni*”.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG67U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.


In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: “*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*” che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore vengano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, “*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008 e 2009, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i DD.MM. 19 maggio 2009 e 20 maggio 2010.

Roma, 21 dicembre 2010





ASSOSECCO  
**Associazione Italiana  
Puliture a Secco  
e Tintorie**

Milano, 7 Ottobre 2010  
Prot. n. 245 / vs

Spettabile  
AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Centrale Accertamento  
Ufficio Studi di Settore  
dott. Massimo Varriale

e p.c.  
dott. Antonio Vento  
Direttore  
Fiscalità d'Impresa  
CONFCOMMERCIO

**Oggetto: "cluser analysis" relativa allo Studio di settore VG67U**

Gentile dott. Varriale,

Le inoltriamo le considerazioni che seguono con una errata corrige dell'ultimo punto rispetto alla precedente comunicazione.

***Cluster 1***

Nessuna osservazione

***Cluster 2***

Nessuna osservazione

***Cluster 3 - 6***

Nella realtà è quasi impossibile distinguere le due categorie. La presenza o mancanza di una lavatrice ad acqua non può qualificare il cluster in quanto il lavaggio in acqua può essere affidato a laboratorio esterno. Si evidenzia, inoltre, in entrambi i cluster, la sempre maggiore presenza di impianti ad acqua "wet-cleaning" che tendono a sostituire, su capi analoghi, in tutto od in parte, il lavaggio a secco.

***Cluster 4 - 5 - 9***

Non di competenza

***Cluster 7***

Nessuna osservazione

**Cluster 8**

Nessuna osservazione

**Cluster 10**

In questa tipologia, la presenza di un addetto può essere giustificata solo durante i tempi di manutenzione degli impianti. Se l'addetto operasse in supporto alla clientela verrebbero a mancare i presupposti normativi per l'esenzione dall'emissione delle ricevute fiscali di cui gode il cluster.


**(!Cluster 12!) in precedenza indicato come 11**

E' necessario considerare con attenzione (e probabile ulteriore evoluzione) la sempre maggiore presenza di punti autonomi di solo recapito o recapito-stiro che svolgono esclusiva attività di presa e consegna, affidando a terzi la responsabilità della lavorazione dei capi.

Nel ribadire la disponibilità ad un incontro per illustrare in dettaglio la tipicità del settore, Vi ringraziamo e porgiamo i migliori saluti.


IL SEGRETARIO GENERALE

(Emilia Pecorara)



IL PRESIDENTE

(Cesare Locati)



Spett. le **AGENZIA delle Entrate**  
Direzione Centrale Accertamento  
Settore Governo dell'accertamento  
Ufficio Studi di settore  
C.a. dott. Massimo Variale  
C.a. d.ssa Patrizia Colucci  
C.a. dott. Domenico Pienotti

**E.p.c. SOSE S.p.a.**  
C.a. d.ssa Marina Eusebio

**E.p.c. SOGEI S.p.a.**  
C.a. dott. Giuseppe Esposito

LORO SEDI

Roma, 22 ottobre 2010

Prot. n. 490/10

Oggetto: **Rif. Vs. Prot. 2010/137741 - Osservazioni relative allo Studio di settore VG67U. Codici attività: 96.01.10 e 96.02.10.**

Con riferimento a quanto in oggetto, nel dare seguito agli incontri del 14 aprile e del 14 maggio u.s., nel corso dei quali è stato illustrato il prototipo del nuovo **Studio di Settore VG67U**, si inviano le **osservazioni conclusive di cui si chiede di tener conto in sede di validazione.**

Come concordato nel corso della precedente revisione (Studio UG67U), il nuovo modello prevede un rigo specifico con l'indicazione separata del **"Valore dei beni strumentali rappresentati da biancheria e indumenti destinati al servizio di noleggio"** da utilizzare come variabile nella funzione di regressione. Ci si attende che ciò consentirà di abbassare l'annosa presunzione dei ricavi, eccessivamente elevata in quanto determinata dall'accorpamento di tale valore con quello di impianti e macchinari.

Al fine di consentire che la presunzione dei ricavi sia coerente con le peculiarità dell'attività svolta (noleggio) e con le caratteristiche specifiche dei beni tessili noleggiati in relazione alla **fungibilità degli stessi**, si chiede di inserire una variabile - ovvero una modalità esplicativa (es. valore medio, percentuale, annotazione) - per indicare, nell'ambito dei dispositivi tessili già completamente ammortizzati e quindi decurtati dallo Studio, quei **dispositivi** cosiddetti **"a fine vita"** che sono **noleggiati o venduti come "stracci"**, modificandone la destinazione d'uso e il ricavo realizzabile.


Permangono irrisolti due aspetti già segnalati in precedenza.

Il primo relativo alla **difficoltà di tracciabilità dei dispositivi tessili noleggiati**, stante le vicende di furto e deterioramento che frequentemente interessano gli stessi, anche in considerazione della caratteristica della fungibilità secondo la *ratio* sopra riportata.

Inoltre, l'aspetto della "Stagionalità", come noto, caratterizzante l'attività di numerose aziende operanti nel comparto del "turismo" (alberghiero, ristorazione e terme) e particolarmente influente ai fini della congruità dei ricavi. Pertanto, nel richiedere la possibilità di indicazione mensile dei fatturati ovvero la valutazione di eventuali correttivi (anche nella prossima evoluzione), si ricorda che l'Agenzia delle Entrate si era già impegnata a segnalare ai propri uffici locali di *"prestare attenzione ai possibili contribuenti non congrui che hanno un'attività stagionale e presentano un elevato valore dei beni strumentali"*.

A disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento, si inviano cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
(Patrizia Ferri)





## Servizi alla Comunità

### TINTOLAVANDERIE

Sede Nazionale 00161 Roma – Via G. A. Guattani, 13

Tel (06) 441881

Fax (06) 44249515 – Email: servizi.comunita@cna.it

## Sede di Bruxelles

ww.cna.it/servizicomunita

B – 1000 Bruxelles – Rue du Commerce, 124

Tel + 322 2307442-429

Fax + 322 2307219 – E-Mail: bruxelles@cna.it

**All' Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Ufficio Studi di settore**  
Alla cortese attenzione del  
**Dott. Massimo VARRIALE**  
[dc.acc.studisetore@agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.studisetore@agenziaentrate.it)

## **OGGETTO: Osservazioni in merito alla revisione dello studio VG67U (ex UG67U)**

Con riferimento alla revisione dello studio in oggetto si ritiene che lo stesso sia sufficientemente rappresentativo della realtà aziendale economica del settore.

Ciò premesso si ritiene però opportuno segnalare quanto segue.

### **Cluster 2 - Lavanderie industriali**

Dall'analisi dei modelli organizzativi è emerso che 193 imprese si rivolgono prevalentemente nei confronti di *“clientela di tipo industriale svolgendo attività di stiratura in conto terzi e lavaggio e trattamento di capi in tessuto e maglieria. Tra queste una parte effettua il servizio di trattamento di tessuti, maglieria e confezioni per l'industria dell'abbigliamento (trattamento jeans, follatura maglieria, ecc.)”*.

Tali attività (collegate all'industria dell'abbigliamento) rientrano nel ciclo produttivo dei prodotti prima della loro immissione sul mercato. Conseguentemente, come ha chiarito anche l'Istat in merito alla classificazione nei codici Ateco2007, queste imprese dovrebbero utilizzare il codice attività **13.30.00 - Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività similari**, cui sarebbe applicabile lo studio VD13U.

Occorre quindi che sia prevista la “migrazione” di tale gruppo di imprese nella futura revisione dello studio VD13U. A tale riguardo si rimanda alle osservazioni già fatte in merito agli studi VD07B e VD13U).

In ogni caso si ritiene utile un chiarimento ufficiale dell'Agenzia in modo da coordinare l'attuale situazione anomala che vede le imprese che esercitano l'attività di “Lavanderia industriale” all'interno del ciclo produttivo di realizzazione dei beni, suddivise in ben 3 studi (VD07B, VD13U e VG67U).

### **Descrizione del rigo D41 del Modello**

Occorre specificare meglio il contenuto delle istruzioni del rigo D41 "spese sostenute per biancheria da nolo" che è fuorviante in quanto sembra essere riferito al valore fiscale dedotto nell'anno. La proposta di soluzione è quella di modificarlo in "valore della biancheria da nolo acquistata nell'anno".

In alternativa, vista la non rilevanza del dato D41 si propone l'eliminazione del rigo.

### **Anzianità dei macchinari specifici**

Più le macchine lavatrici sono recenti più sono avanzate tecnologicamente e consentono una più elevata efficienza (con inverter, computer, ecc.).

Diversamente quelle più vecchie oltre ad essere meno efficienti consumano molta più energia, acqua e di conseguenza saponi, scattanti, ammorbidenti ecc. ciò in quanto questi sono direttamente proporzionali alla quantità di acqua impiegata.

Si ritiene quindi utile proporre di inserire una ripartizione dei seguenti beni strumentali specifici a seconda della loro anzianità:

#### **(rigo E01)**

- Lavatrici acqua (prodotte negli ultimi 3 anni)	Numero	Capacità carico in Kg
- Lavatrici acqua (prodotte da 4 a 6 anni fa)	Numero	Capacità carico in Kg
- Lavatrici acqua (prodotte oltre 6 anni fa)	Numero	Capacità carico in Kg

#### **(rigo E04)**

- Lavasecco a circuito chiuso (prodotte negli ultimi 3 anni)	Numero	Cap.carico in Kg
- Lavasecco a circuito chiuso (prodotte da 4 a 6 anni fa)	Numero	Cap.carico in Kg
- Lavasecco a circuito chiuso (prodotte oltre 6 anni fa)	Numero	Cap.carico in Kg

#### **(rigo E08)**

- Generatori di vapore (prodotti negli ultimi 3 anni)	Numero	Capacità carico in Kg
- Generatori di vapore (prodotti da 4 a 6 anni fa)	Numero	Capacità carico in Kg
- Generatori di vapore (prodotti oltre 6 anni fa)	Numero	Capacità carico in Kg

### **Revisione su base regionale**

Vista la tipicità dei servizi effettuati a seconda del luogo in cui viene esercitata l'attività, ma anche e soprattutto per tenere conto delle diverse abitudini delle diverse aree geografiche, del tipo di clientela, alquanto disomogenea a seconda del territorio in cui opera l'impresa, si richiede che lo studio sia al più presto revisionato su base regionale.

Qualora il numero degli operatori del settore su base regionale non fosse sufficiente statisticamente per la revisione, si propone di effettuarla comunque suddividendo l'intera platea dei soggetti per macro aree (es. più regioni o semplicemente Nord, Centro Sud e Isole).

### **Energia autoprodotta**

E' sempre più frequente riscontrare che le imprese si dotano di impianti per l'autoproduzione di energia elettrica (impianti fotovoltaici). Si ritiene quindi opportuno, in previsione della futura revisione dello studio, cominciare a monitorare il fenomeno mediante la raccolta delle relative informazioni.


In tale ottica si propone l'inserimento dei seguenti ulteriori rigi nel modello dello studio:

- Kwh di energia autoprodotta nell'anno
- Valore dell'investimento in impianti per l'autoproduzione di energia.

Distinti saluti.  
Il Responsabile  
Mario Turco



Roma, 11 novembre 2010  
Prot. 1465



**Spett.<sup>le</sup> Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Settore Governo dell'Accertamento e Studi di settore  
Ufficio Studi di settore  
Viale Cristoforo Colombo 426 C/D  
00100 - ROMA**

**Spett.<sup>le</sup> SO.SE  
Via M. Maggini 48/C  
00100 - ROMA**

**OGGETTO: Parere su Studio di settore VG67U**

In merito allo Studio di settore VG67U, a seguito degli incontri nel corso dei quali è stato possibile esaminare il prototipo dello Studio, anche attraverso l'esame di esempi messi a disposizione in numero sufficiente, si esprime un parere sostanzialmente positivo, se pure con le osservazioni di seguito riportate, di cui si chiede all'Amministrazione di voler tenere conto, con particolare riferimento alle soluzioni suggerite.

• **LAVANDERIE SELF-SERVICE**

Si è evidenziato nel corso delle riunioni la necessità di bene individuare le imprese realmente appartenenti a questa tipologia di attività, che si sta affermando su tutto il territorio. Si fa rilevare un aumento rispetto al passato del numero delle lavanderie self-service a fronte di una considerevole contrazione (- 18%) del settore delle lavanderie tradizionali.

Questo preoccupa perché si segnalano preoccupanti fenomeni di concorrenza sleale: le attività condotte da queste lavanderie dovrebbero per legge essere limitate al solo servizio di noleggio delle macchine. In realtà, a tale attività di mero noleggio delle macchine lavatrici e asciugatrici, si aggiungono spesso altri servizi tipici della lavanderia tradizionale offerti non dichiaratamente, che lo studio non è assolutamente in grado di cogliere. Tale carenza altera la capacità dello studio di cogliere correttamente la realtà economica di tali attività.


Il suggerimento che si avanza è quello di inserire nel modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore (GERICO) nel caso siano indicati tra i beni strumentali particolari lavatrici, o attrezzature da stiro, la impossibilità di attribuzione dell'azienda al cluster delle lavanderie self service.

• **L'INDICATORE DELLA RESA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA**

Con riguardo agli indicatori, quello riferito alla resa dei consumi di energia elettrica si registrano non poche perplessità sulla sua idoneità a rappresentare la normalità economica poiché può essere alterato nel caso in cui le macchine non lavorano a pieno carico. Il consumo di energia è infatti il medesimo sia che il macchinario lavi a pieno carico, sia che la vasca sia semi vuota.

Il Presidente  
(Letizia Baccichet)

Il Responsabile  
(Patrizia Curiale)



**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI  
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL  
PERIODO D'IMPOSTA 2010**

**STUDIO VG74U**

**Attività fotografiche**

**Codici Attività:**

**74.20.11 – Attività di fotoreporter;**

**74.20.19 - Altre attività di riprese fotografiche;**

**74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa.**

**1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario di massima degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 5 marzo 2010.

In particolare, relativamente allo studio VG74U (evoluzione dello studio di settore UG74U), con nota prot. n. 90852 del 9 giugno 2010 e con nota prot. n. 131451 del 16 settembre 2010, inoltrate per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 3 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni che si sono svolte presso i locali della SO.SE., in data 5 luglio 2010, 9 settembre 2010 e 21 ottobre 2010, sono stati esaminati sia esempi rilevati dalla banca dati studi di settore sia esempi e forniti dalle Associazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- CNA;
- CNA COMUNICAZIONE;
- CONFARTIGIANATO;
- CONFCOMMERCIO ASCOFOTO.



## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

L'Associazione CNA, con nota del 9 novembre 2010, ha rappresentato le proprie considerazioni sulla revisione dello studio VG74U.

In particolare, l'Associazione ha evidenziato che l'attività in oggetto stia *“attraversando una vera e propria crisi d'identità, a seguito dello sviluppo tecnologico (soprattutto l'avvento del digitale) che sta sempre più portando ogni singolo soggetto ad approcciarsi alla fotografia fai-da-te”*, determinando in tal modo una riduzione del ricorso al fotografo sia per i servizi fotografici sia per lo sviluppo delle fotografie che per la vendita di prodotti fotografici (aspetto sul quale inciderebbe, altresì, la concorrenza da parte della grande distribuzione e della possibilità di acquisto da internet).

Inoltre, il settore – a giudizio della CNA – sarebbe soggetto ad un problema di forte *“obsolescenza tecnologica”*, che obbliga i fotografi ad investire sia in attrezzatura nuova che in acquisto/aggiornamento di software con una certa frequenza temporale. Ciò comporterebbe *“costi ed esborsi monetari/finanziari [...] significativamente più elevati e in crescita rispetto al passato, senza che questo si traduca, però, in maggiori ricavi”*.

Pertanto, la CNA richiede di raccogliere informazioni *“utili al monitoraggio del fenomeno descritto”* al fine di *“valutarne l'impatto sulla determinazione dei ricavi”*.

In particolare, la richiesta avanzata dall'Associazione è quella di dettagliare ed ampliare le informazioni presenti nel Quadro E (beni strumentali), distinguendo i beni sulla base del periodo d'imposta in cui sono stati acquisiti, indicando separatamente quelli acquisiti nel corso del periodo d'imposta, quelli acquisiti negli ultimi 3 periodi d'imposta, quelli acquisiti negli ultimi 5 periodi d'imposta e quelli acquisiti oltre gli ultimi 5 periodi d'imposta.

Inoltre, l'Associazione richiede di inserire anche l'informazione relativa ai *“beni immateriali strettamente legati all'attività”*.

L'Associazione CONFARTIGIANATO, con nota del 23 novembre 2010, ha presentato il proprio parere in merito allo studio di settore VG74U.

In premessa, l'Associazione ha rappresentato lo stato di *“profonda trasformazione”* che caratterizzerebbe il settore a causa dell'avvento delle tecnologie digitali; ciò causerebbe – secondo l'interpretazione dalla stessa Associazione fornita – *“un cambiamento continuo e costante al punto di impedire una corretta interpretazione dell'attività stessa e della sua suddivisione nei cluster risultanti”*.

In particolare, si osserva che nel lasso di tempo triennale intercorrente tra un'evoluzione dello studio e quella successiva dello studio *“può avvenire che tipologie di attività cambino radicalmente ruolo e importanza all'interno dell'azienda”*.

In relazione al dettaglio di informazioni richiesti inerenti la tipologia di attività, la CONFARTIGIANATO osserva che *“che per gli operatori è di estrema difficoltà la corretta individuazione dei dati richiesti dal modello, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata”*, con il risultato di *“essere definiti in una “tipologia di attività” non corrispondente all’attività effettiva del contribuente”*.

Riguardo ai beni strumentali, viene osservato come alcune scelte di investimento da parte degli operatori negli ultimi anni si siano rivelate errate ed antieconomiche (come l’acquisto di minilab). In particolare, viene rilevata la difficoltà a riconoscersi in alcuni cluster, in special modo per quanto concerne il cluster 4, per il quale la presenza di un minilab non differenzerebbe particolarmente l’attività da quelle individuate nei cluster 3 e 9.

L’Associazione rileva che, tra le cause *“alla base delle difficoltà a cogliere le suddivisioni effettuate con i cluster”* vi siano le modalità di imputazione in bilancio dei dati relativi ad alcuni beni (tra i materiali di consumo o tra i beni strumentali) e la *“profonda trasformazione del settore per l’avvento del digitale e la progressiva scomparsa delle tradizionali fasi di lavorazione tipiche dell’attività fotografica”*.

Viene osservato, altresì, che l’evoluzione tecnologica comporta una vita economica breve – nella misura di uno o due anni - dei beni strumentali costituiti da *“macchine digitali supportate da computer con specifiche tecniche in continua evoluzione”*; allo stesso tempo, viene segnalata la necessità di disporre di particolari beni strumentali con utilizzo discontinuo nel corso dell’attività svolta. Ne deriverebbe – a giudizio della CONFARTIGIANATO – una duplice distorsione: in primo luogo legata alla *“valorizzazione a costo storico di strumenti di lavoro superati tecnologicamente, anche se ancora presenti in azienda e potenzialmente utilizzabili”*; in secondo luogo, dovuta *“alla presenza di due diverse tipologia di beni (macchina fotografica e videocamera) non utilizzabili contemporaneamente”*.

Considerate tali circostanze, l’Associazione richiede di verificare se siano individuabili correttivi relativi a tali beni che tengano conto di aspetti quali l’obsolescenza tecnologica, l’effettivo utilizzo di mezzi per fotografia e video, dell’integrazione di informazioni sui beni strumentali ai fine di suddividere i beni digitali da quelli analogici.

Al riguardo, propone di richiedere informazioni distinguendo i valori dei beni strumentali in base al periodo d’imposta di acquisizione degli stessi, in maniera analoga a quanto proposto dalla CNA.

In ultimo, la CONFARTIGIANATO osserva di aver riscontrato un’alta percentuale di incongruità (pari al 70%, in base a quanto affermato nella nota) negli esempi inviati in fase di valutazione del prototipo del nuovo studio di settore.

Viene evidenziata, altresì, una parziale insoddisfazione in merito all’inserimento dei correttivi anticrisi, in quanto “*applicati solo in sede temporale specifica*”, mentre si ritiene che sia dovuta “*una considerazione più precisa dello stato di crisi continua in cui da troppi anni versa l’attività fotografica in tutte le sue più particolari espressioni*”. In particolare, si cita una percentuale di abusivismo che si attesterebbe su “*percentuali del 45-50%*”, una forte caduta di domanda per avvenimenti fotografici in campo sociale (servizi di matrimoni) e la concorrenza di “*istituzioni pubbliche che svolgono attività di ripresa una volta appannaggio della esclusiva professione fotografica (foto tessera)*”.

### **3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

In relazione a quanto evidenziato nei punti sopra elencati da parte delle Associazioni CNA e CONFARTIGIANATO, si fa presente quanto segue.

In merito alle considerazioni effettuate dalle Associazioni con riferimento alla valutazione dei beni strumentali e ad una specifica analisi relativa all’obsolescenza tecnologica che caratterizzerebbe gli stessi, l’Agenzia, nel recepire le istanze rappresentate, ha presentato alle Associazioni una proposta di modifica del modello VG74U, che dovrebbe essere utilizzato a partire dal prossimo periodo d’imposta, contenente un’integrazione delle informazioni relative ai beni strumentali. In particolare, l’ipotesi prevede la richiesta di informazioni relative a valore dei beni strumentali attualmente individuati nei rigli da E01 ad E15 del modello, distinti per periodo d’imposta di acquisizione degli stessi, con una specifica distinzione relativa ai beni digitali dal resto dei beni strumentali. Analogamente, verrebbe richiesta l’informazione relativa al valore dei beni immateriali, anch’essi distinti in base al periodo di acquisizione degli stessi.

Con tale classificazione si ritiene di poter soddisfare le esigenze di raccolta dati eventualmente necessarie alle analisi da svolgere, evitando al contempo di gravare di un onere compilativo eccessivo i contribuenti interessati da tali attività.

Riguardo alle considerazioni svolte sullo stato di crisi in cui verterebbe il settore, a causa sia delle modifiche indotte dai cambiamenti tecnologici, sia della concorrenza operata da altri operatori del mercato (ivi compresa la presenza di situazioni di abusivismo), si rappresenta quanto segue. In primo luogo, le analisi svolte hanno preso in esame i dati comunicati dai contribuenti nei modelli presentati per il periodo di imposta 2008; ne consegue che tali analisi effettuate in fase di costruzione dello studio di settore sono state realizzate tenendo conto anche delle eventuali situazioni di crisi specifiche di settore. Eventuali situazioni di crisi ulteriori (correlate alla particolare congiuntura economica del 2010) potranno essere prese in considerazione a seguito delle analisi che verranno effettuate ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 185 del 2008.

Resta fermo che qualora, a causa dell'elevato tasso di evoluzione che caratterizza tale settore, in sede di applicazione dello studio, si riscontrino esigenze di evoluzione anticipata, potrà essere valutata l'opportunità di prevedere un termine anticipato per la revisione dello studio stesso.

Infine, in relazione alle difficoltà rappresentate, da parte di CONFARTIGIANATO, di corretta compilazione del modello, si rappresenta che le informazioni richieste devono essere fornite avendo riguardo a quanto specificamente riportato nelle istruzioni alla compilazione del modello e nelle istruzioni Parte Generale.

Ovviamente, a fronte di specifiche richieste di chiarimento in merito, si verificherà, anche a seguito di un eventuale confronto con le associazioni, l'opportunità di integrare le istruzioni relative ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Comunque, si fa presente che il modello dello studio VG74U, che dovrebbe entrare in vigore a partire dal periodo d'imposta 2010, dovrebbe risultare notevolmente semplificato rispetto al precedente modello UG74U, in particolar modo con riferimento al quadro degli elementi specifici.

In merito, invece, alle difficoltà di definizione di alcuni cluster rappresentate da parte dell'Associazione, si fa presente quanto segue.

Il cluster 9 risulta, sulla base delle analisi effettuate, nettamente distinto dai cluster 3 e 4 sulla base della tipologia di attività, in quanto:

- nel cluster 9 l'attività prevalente è quella di ripresa (fotografica e video);
- nei cluster 3 e 4 l'attività prevalente è quella di laboratorio fotografico.

Per quanto riguarda, invece, i cluster 3 e 4, si evidenzia che le differenze che li distinguono sono costituite, oltre che dalla presenza del minilab, da altri significativi elementi in relazione a diverse variabili, quali il numero degli addetti, gli spazi destinati a laboratorio, i consumi di carta fotografica, i consumi di energia elettrica, le spese per acquisto di carta fotografica e le spese per materiale chimico e per lo sviluppo.

#### ***4) CONSIDERAZIONI FINALI***

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG74U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: "*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*" che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore vengano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, "*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ....*".

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008 e 2009, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i DD.MM. 19 maggio 2009 e 20 maggio 2010.

Roma, 21 dicembre 2010

Roma, 23 novembre 2010

**Egr. Capo Ufficio**  
**Dr. Massimo VARRIALE**  
**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
**DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO**  
**Settore Governo dell'Accertamento**  
**Ufficio Studi di Settore**

**TRASMISSIONE:**  
**Fax: 06 50545306**  
**e-mail: [dc.acc.studisetto@agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.studisetto@agenziaentrate.it)**

**Oggetto:** Parere per lo studio di settore VG74U destinato ai laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (codice di attività: 74.20.20), all'attività di fotoreporter (codice di attività: 74.20.11) nonché ad altre attività di riprese fotografiche (codice di attività: 74.20.19)

#### **PREMESSA**

Il settore della fotografia è in profonda trasformazione a causa dell'avvento delle tecnologie digitali.

L'avvento del digitale ha comportato:

- la ridefinizione del mercato di riferimento divenuto globale;
- la rarefazione della clientela;
- la volatilità del valore intrinseco della fotografia;
- l'accentuazione di fenomeni di concorrenza sleale (fotoamatori);
- la fortissima riduzione dei margini di ricavo soprattutto per i piccoli laboratori.

Risulta quindi che la trasformazione dell'attività fotografica subisce un cambiamento continuo e costante al punto di impedire una corretta interpretazione dell'attività stessa e della sua suddivisione nei cluster risultanti.

L'analisi discriminante che conduce all'individuazione dei cluster deve necessariamente tenere conto di tutti i cambiamenti tecnologici e sociali che avvengono durante il continuo svolgimento dell'attività fotografica. Per una serie di considerazioni espresse già a suo tempo, si era stimato che l'arco temporale di tre anni per l'adeguamento dello studio alla realtà effettiva della professione risultava eccessivo. In tale lasso di tempo può avvenire che tipologie di attività cambino radicalmente ruolo e importanza all'interno dell'azienda. Di conseguenza, pur rimanendo uguale la numerosità totale delle posizioni contributive, si può assistere a degli spostamenti tra cluster in periodi molto più corti di quanto concepito nella formalizzazione dello studio.

#### **TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ**

Si nota inoltre che la tipologia dell'attività specificata nella sezione riguardante gli "Elementi Specifici dell'Attività" in particolare nella sezione D del modello per la comunicazione dai dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, agisce in maniera determinante nel risultato finale.

Sul punto occorre rilevare che per gli operatori è di estrema difficoltà la corretta individuazione dei dati richiesti dal modello, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata. Ciò porta ad un'analisi quantomeno incoerente dei risultati. Il risultato involontario è quello di essere definiti in una "tipologia di attività" non corrispondente all'attività effettiva del contribuente. E' pertanto necessario riflettere sul fatto che gli elementi specifici richiesti nel Quadro D conducono effettivamente ad una discriminante di notevole peso, in prima istanza, in sede di assegnazione al cluster e, quindi in un'ultima analisi, in termini di stima del ricavo proposto dal modello Studio di settore.

### **BENI STRUMENTALI**

In questi ultimi anni alcune scelte di investimento effettuate dalle aziende si sono rivelate errate: ad esempio l'acquisto di minilab si è rivelato antieconomico; oppure le stesse si sono rivelate eccessive se parametrare ai ridotti volumi di lavoro.

Si conferma la difficoltà a riconoscere la definizione di alcuni cluster, soprattutto il cluster 4 che individua laboratori fotografici di piccole dimensioni. A parere dei rappresentanti di categoria, la presenza di un minilab nel cluster 4 non differenzia particolarmente l'attività ivi descritta da quelle individuate nei cluster 3 e 9.

Tra le cause alla base delle difficoltà a cogliere le suddivisioni effettuate con i cluster vi sono:

- le modalità con cui sono imputati in bilancio i dati relativi ad alcuni beni (tra i materiali di consumo o tra i beni strumentali);
- la profonda trasformazione del settore per l'avvento del digitale e la progressiva scomparsa delle tradizionali fasi di lavorazione tipiche dell'attività fotografica.

L'attuale tecnologia è ormai orientata all'utilizzo di macchine digitali supportate da computer con specifiche tecniche in continua evoluzione. Questo fatto comporta che i beni strumentali di tale genere abbiano una vita economica breve, attualmente quantificabile in uno, due anni, al termine della quale devono essere sostituiti pur conservando una qualche utilità.

E' stata inoltre segnalata la circostanza che in molti casi vi è la necessità di possedere particolari beni strumentali il cui utilizzo risulta essere in realtà discontinuo nel corso dell'attività svolta ma la cui presenza influenza la funzione di regressione.

Si vengono quindi a verificare due distorsioni nella variabile del valore dei beni strumentali:

- la prima, relativa alla valorizzazione a costo storico di strumenti di lavoro superati tecnologicamente anche se ancora presenti in azienda e potenzialmente utilizzabili (perché la macchina nuova si può rompere o semplicemente perché vendere un prodotto professionale superato non è conveniente);
- la seconda, è relativa alla presenza di due diverse tipologia di beni (macchina fotografica e videocamera) non utilizzabili contemporaneamente.

Sulla base delle osservazioni, si avverte la necessità di verificare se sia possibile individuare correttivi relativamente a tali beni strumentali che consentano di tenere conto:

- dell'obsolescenza tecnologica;
- dell'effettivo utilizzo di mezzi per fotografia e per video;
- della necessità di integrare le informazioni sui beni strumentali provvedendo ad una loro suddivisione tra beni digitali e beni analogici.

Si propone pertanto di suddividere gli importi relativi ai beni strumentali in relazione al loro periodo di acquisto. La suddivisione consiste nel distinguere secondo questa casistica:

- valore acquisti avvenuti nel corso del periodo di imposta
- valore acquisti avvenuti entro gli ultimi 3 periodi di imposta
- valore acquisti avvenuti entro gli ultimi 5 periodi di imposta
- valore acquisti avvenuti oltre gli ultimi 5 periodi di imposta

#### **NUMERO ECCESSIVO DI ESEMPI NON CONGRUI**

Altra valutazione è quella consistente nel numero esiguo di studi congrui e coerenti rispetto al totale di quelli presentati negli esempi inviati a SOSE. Percentuali di incongruità pari al 70% debbono far riflettere su quanto effettivamente colga il prototipo dello studio in argomento. Se una parte del risultato può essere imputato ad incoerente compilazione del modello relativo allo studio, non è possibile sottovalutare il fatto che tali percentuali siano presenti nelle attività fotografiche in dose così elevata.


Inoltre la valutazione dell'inserimento dei correttivi anticrisi lascia la categoria parzialmente insoddisfatta in quanto applicati solo in sede temporale specifica. Infatti la categoria, da tempo, insiste su una considerazione più precisa dello stato di crisi continua in cui da troppi anni versa l'attività fotografica in tutte le sue più particolari espressioni. Tanto per citare alcune variabili: l'abusivismo raggiunge oramai percentuali del 45-50%; l'attività fotografica svolta da realtà con un "core business" diverso, per quanto marginale, arreca un danno gravissimo al fatturato di aziende che si basano esclusivamente sul settore specifico; vi è una forte caduta di interesse e quindi di domanda, per avvenimenti fotografici in campo sociale (servizi di matrimoni) che non sono più parte fondamentale dell'attività imprenditoriale; la concorrenza di istituzioni pubbliche che svolgono attività di ripresa una volta appannaggio della esclusiva professione fotografica (foto tessera), e via continuando.

Si auspica quindi che nell'applicazione del nuovo modello VG74U si tenga in considerazione quanto sopra enunciato e si possa intervenire con efficace tempestività ad assecondare, se non la rinascita della professione, almeno a frenarne la sua scomparsa come più volte accennato in precedenza.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte appare chiaro che non è possibile esprimere un parere sulla capacità dello studio di settore di cogliere la realtà economica delle attività ivi considerate se non al termine del primo anno di applicazione dello stesso.

Distinti saluti.

Il Presidente  
(Dantele Paparelli)







**Comunicazione e Terziario Avanzato**  
*Fotografia – Grafica - Informatica*

**Sede Nazionale**

00161 Roma - Via G.A. Guattani, 13  
Tel. (06) 441881 – 44188 267  
Fax (06) 44249515 - e-mail: [comunicazione@cna.it](mailto:comunicazione@cna.it)

**Sede di Bruxelles**

B - 1000 Bruxelles - Rue du Commerce, 124  
Tel. + 322 2307442-429  
Fax + 322 2307219 - e-mail: [bruxelles@cna.it](mailto:bruxelles@cna.it)

[www.cna.it/comunicazione](http://www.cna.it/comunicazione)

Roma 9 novembre 2010

Spett.le Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale  
Accertamento  
Ufficio Studi di Settore  
c.a. Dott. Massimo Variale

Si invia in allegato nota nella quale si evidenziano alcune considerazioni sulla revisione dello studio UG74U (NUOVO VG74U).

A disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Nannini', is positioned above the name of the President.

**Il Presidente Nazionale  
Andrea Nannini**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'E. Cenciarelli', is positioned above the name of the National Responsible.

**Il Responsabile Nazionale  
Ettore Cenciarelli**

## NOTE RELATIVE ALLO STUDIO DI SETTORE UG74U (NUOVO VG74U)

Nel corso delle riunioni è chiaramente emerso che l'attività genericamente definita di "fotografo" sta attraversando una vera e propria crisi d'identità, a seguito dello sviluppo tecnologico (soprattutto l'avvento del digitale) che sta sempre più portando ogni singolo soggetto ad approcciarsi alla fotografia fai-da-te. E' sempre più ridotto, pertanto, il ricorso al fotografo sia per la richiesta di servizi fotografici (cerimonie, ritratti, ecc...), sia per lo sviluppo delle fotografie da file digitale, sia per la vendita di prodotti fotografici; per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, notevole è la concorrenza da parte della grande distribuzione e la possibilità di acquistare tramite internet.

La situazione sopra descritta è, inoltre, aggravata dal fatto che l'attrezzatura fotografica in genere, è sempre più soggetta ad una forte "obsolescenza tecnologica" (soprattutto fotocamere digitali, dorsi digitali per fotocamere, computer di supporto dei file digitali).

Questo comporta che i fotografi, per essere al passo con i tempi e competitivi, devono investire in nuova attrezzatura con una certa frequenza temporale; stesso discorso per quanto riguarda l'aggiornamento dei software - o l'acquisto di nuovi - inerenti l'attività (esempio: fotoshop). I relativi costi ed esborsi monetari/finanziari, pertanto, sono significativamente più elevati e in crescita rispetto al passato, senza che questo si traduca, però, in maggiori ricavi. L'andamento di questi ultimi, anzi, si è ridotto negli ultimi anni a causa delle motivazioni sopra fornite (riassumibili in una sorta di "crisi d'identità" del settore), al di là degli effetti causati dalla crisi economica congiunturale che sta attraversando il nostro Paese.

Al fine di raccogliere le informazioni utili al monitoraggio del fenomeno descritto e valutarne l'impatto sulla determinazione dei ricavi, si richiede di dettagliare ed ampliare le informazioni richieste nel **quadro E** (beni strumentali), rispetto all'attuale, distinguendo:

- 1) il n° dei beni acquistati **nel corso del periodo d'imposta** di riferimento dello studio di settore, con indicazione del relativo valore (sulla base del criterio seguito per la compilazione del rigo F29 "*Valore dei beni strumentali*");
- 2) il n° dei beni acquistati negli **ultimi 3 periodi d'imposta** (esclusi quelli di cui al rigo precedente), con indicazione del relativo valore (sulla base del criterio seguito per la compilazione del rigo F29 "*Valore dei beni strumentali*");
- 3) il n° dei beni acquistati negli **ultimi 5 periodi d'imposta** (esclusi quelli di cui al rigo precedente), con indicazione del relativo valore (sulla base del criterio seguito per la compilazione del rigo F29 "*Valore dei beni strumentali*");

- 4) il n° dei beni acquistati **oltre gli ultimi 5 periodi d'imposta**, con indicazione del relativo valore (sulla base del criterio seguito per la compilazione del rigo F29 "*Valore dei beni strumentali*");
- 5) ampliare l'elenco dei beni strumentali includendo pure i beni immateriali strettamente legati all'attività (esempio: software tipo "fotoshop"), anche in licenza d'uso, sempre distinti con lo stesso criterio temporale di cui ai precedenti punti da 1) a 4). Anche in tal caso, con indicazione del relativo valore (sulla base del criterio seguito per la compilazione del rigo F29 "*Valore dei beni strumentali*").